

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	68
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	84
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	133
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	139
<i>INDICE GENERALE</i>	»	140

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	31
INTERROGAZIONI:	
5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato	11
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e Andrea Augello.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-A Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato in Commissione nella seduta dell'Assemblea del 18 maggio.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver ricordato il che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio 2010 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto di inserirlo nel ca-

lendarario dei lavori per la prossima settimana a partire da martedì 25 maggio 2010, comunica che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, si è convenuto sull'opportunità di chiedere al Presidente della Camera che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea per la settimana prossima non abbia luogo prima di mercoledì, in modo che la Commissione possa concludere l'esame nella giornata di martedì 25 maggio, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva e del Comitato per la legislazione.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di riprendere i lavori in Commissione dal testo portato all'esame dell'Assemblea e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo per la giornata di ieri, alle ore 11. successivamente è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del relatore e del Governo, il quale è scaduto alle ore 11 di oggi.

Avverte che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti e ricorda che, secondo quanto convenuto, la Commissione li esaminerà nella seduta odierna. Per comodità dei lavori, gli emendamenti sono stati raccolti in due fascicoli: emendamenti del relatore e del Governo e relativo subemendamenti (*vedi allegato 1*) ed altri emendamenti presentati (*vedi allegato 2*).

Comunica che alcune delle proposte emendative presentate risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle affrontate dal provvedimento. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-*bis* del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori

spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile. Al riguardo, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Mariani 7-*quater*.0100, che prevede il differimento al 30 giugno 2010 del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009; l'emendamento 11.150 Zeller che modifica l'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con riguardo all'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito precisando che debbano trovarsi oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione; l'emendamento Marinello 6-*bis*.150, che interviene sull'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di prevedere che l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e subappalti si applichi solo a chi ha commesso violazioni qualificabili come « gravi »; l'emendamento Lenzi 6-*bis*.0150 che abroga il comma 5 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che reca disposizioni concernenti il Dipartimento di protezione civile nonché l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 che reca una norma di interpretazione autentica di talune disposizioni che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi delle stesse non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità.

Risulta inoltre inammissibile per carenza di compensazione l'articolo aggiuntivo Marinello 9-*ter*.0150. L'articolo ag-

giuntivo 6.0200 del relatore è ammissibile salvo più puntuale verifica dell'entità dell'onere e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo; l'emendamento 7-ter.0300 del relatore, a sua volta, è stato considerato ammissibile salvi gli esiti di una più puntuale verifica degli eventuali effetti finanziari, soprattutto con riferimento al regime fiscale e previdenziale, sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.

Avverte che i subemendamenti Favia 0.1-ter.0200, 0.6.0200.2, 0.13.500.1, 0.9-bis.300.1 e 0.20-quinquies.0200.1 non saranno posti in votazione.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 12.35, riprende alle 13.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il relatore ha presentato una ulteriore proposta emendativa, l'emendamento 5-bis.500 (*vedi allegato 1*), e che ha conseguentemente ritirato l'emendamento 5-bis.200.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel primo fascicolo (*vedi allegato 1*), esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati; raccomanda l'approvazione di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati e3d esprime parere favorevole sugli emendamenti o articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Con riferimento, invece, agli emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel secondo fascicolo (*vedi allegato 2*), esprime parere favorevole sugli emendamenti Zaccaria 1-bis.2, Favia 1-ter.5, Giovanelli 4.1, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, Pedoto 7.151, Stracquadiano 20-quinquies.1, Bressa 28.100, a condizione che sia riformulato nei termini che illustra (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro dell'emendamento Margiotta 6-bis.4, avendo egli presentato l'emendamento 6-bis.200 (*vedi allegato 1*), nonché dell'emendamento De Girolamo 8-ter.01. Esprime parere contra-

rio su tutti i restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario TASSONE (UdC) sottoscrive i subemendamenti Mantini 0.1-ter.0200.2 e 0.1-ter.0200.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dal deputato Zeller.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, i lavori saranno organizzati nel modo seguente: si procederà alla votazione delle sole proposte emendative per le quali la votazione venga espressamente richiesta; saranno considerate invece respinte, ai fini della possibilità di ripresentazione all'Assemblea, tutte le altre proposte emendative, salvo naturalmente quelle che siano eventualmente ritirate ovvero quelle che siano precluse o assorbite da precedenti votazioni. Naturalmente saranno posti in votazione tutti gli emendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. Preso atto che non vi sono obiezioni, chiede se vi siano richieste di intervento su singole proposte emendative.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-bis.1 e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il proprio parere su di esso.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene che l'attuale testo dell'articolo 1-bis sia preferibile, rispetto al testo alternativo proposto dall'emendamento, ma si riserva un'ulteriore riflessione in vista della discussione in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI conferma per il momento il parere contrario, salvo ulteriori approfondimenti in vista della discussione in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*bis*.1.

La Commissione approva l'emendamento Zaccaria 1-*bis*.2.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-*ter*.1. Fa presente che la disposizione sulla quale i due emendamenti incidono tende a differire il termine di esercizio di una delega legislativa che si sovrappone con un'altra delega, già esercitata, per la quale la Commissione Attività produttive sta esaminando gli schemi.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.1.

Gianclaudio BRESSA (PD), rilevato che 54 mesi per l'esercizio di una delega sono obiettivamente troppi, chiede la votazione dell'emendamento Lulli 1-*ter*.2.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile la considerazione del deputato Bressa e fa presente che il suo emendamento 1-*ter*.200 tende appunto a ridurre il termine per l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.2.

La Commissione approva l'emendamento 1-*ter*.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) illustra l'emendamento Lulli 1-*ter*.3.

La Commissione respinge l'emendamento Lulli 1-*ter*.3.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore a rivedere il proprio parere sull'emendamento Favia 1-*ter*.5, volto a prevedere che il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera c), capoverso « articolo 4 », decorra dall'assegnazione degli schemi alle Commissioni competenti, anziché dalla loro trasmissione alle Camere da parte del Governo. Fa presente che si tratta, tra l'altro, di un emendamento

tendente ad uniformare il dettato legislativo alla prassi parlamentare.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rivede in favorevole il suo parere sull'emendamento Favia 1-*ter*.5.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara la non contrarietà del Governo all'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Favia 1-*ter*.5.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento testé approvato esprime dubbi sul medesimo, ritenendo più corretto che i termini per l'espressione del parere decorrano dalla data di trasmissione degli schemi da parte del Governo; diversamente, il termine di decorrenza è incerto. A suo avviso, sarebbe preferibile ritornare sulla votazione.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che prevedere la decorrenza del termine a partire dall'assegnazione degli schemi di decreti legislativo, anziché dalla loro trasmissione, oltre ad essere conforme alla prassi dei rapporti tra le Camere e il Governo, costituisce una garanzia per le Camere. In astratto, infatti, il Governo potrebbe trasmettere gli schemi di decreti legislativi in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari oppure in mancanza di un atto presupposto previsto dalla legge, per esempio il parere della Conferenza Stato-regioni o del Consiglio di Stato. Naturalmente nella prassi i Presidenti delle Camere, se non ricorrono circostanze ostative, procedono all'assegnazione degli schemi trasmessi per il parere con la massima tempestività.

David FAVIA (IdV) ritiene che la questione potrà essere ripresa ai fini della discussione in Assemblea.

Roberto ZACCARIA (PD) illustra il suo subemendamento 0.1-*ter*.0200.8, chiarendo che esso mira soprattutto a una migliore formulazione dell'emendamento del rela-

tore sotto il profilo della tecnica legislativa. Rileva peraltro che l'emendamento del relatore non solo riduce di venti giorni i termini per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi cui fa riferimento l'articolo, ma prevede che, se la Conferenza Stato-regioni non esprime parere, si intenda espresso un parere favorevole: questo è irrispettoso sotto il profilo dei rapporti istituzionali; meglio prevedere che, decorso il termine, il Governo possa procedere anche in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione respinge il subemendamento Zaccaria 0.1-ter.0200.8.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 1-ter.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0200 del relatore.

Roberto ZACCARIA (PD) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore. Fa presente che la materia in esso trattata è attualmente disciplinata da un decreto ministeriale e che è del tutto improprio che una disposizione di legge incida su una materia disciplinata da una fonte di rango secondario, in quanto questo genera confusione nel sistema delle fonti. Invita il relatore a riformulare la disposizione nel senso di prevedere che il ministro competente debba modificare la disciplina adottando un nuovo decreto.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, mantiene ferma per il momento l'attuale formulazione del suo articolo aggiuntivo 1-ter.0201, riservandosi di approfondire il punto segnalato dal deputato Zaccaria ai fini della discussione in Aula.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal voto, in quanto condivide la sostanza della norma ma non la forma.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1-ter.0201 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 3.5, chiarisce che esso nasce dalla convinzione che l'obbligo di cui all'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza mostri tutta la sua derivazione dall'età fascista e contrasti con i principi di uno Stato liberale, per cui dovrebbe essere abolito.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 3.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 4.1 Giovanelli e 4.301 del relatore, nonché l'emendamento 4.300 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 5-bis.500 del relatore. Spiega che il voto contrario è dovuto alla circostanza che non c'è stato il tempo di comprendere appieno il contenuto dell'emendamento. Fa notare alla Commissione che il suo gruppo, al fine di non ritardare i lavori, non chiede questa volta il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5-bis.500 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 5-ter.1, invita la maggioranza a sopprimere l'articolo 5-ter, che è incostituzionale in quanto lesivo dell'autonomia delle regioni.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) concorda con il deputato Bressa anche perché i beni demaniali stanno per essere trasferiti agli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Giovanelli 5-ter.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 5-ter.500 del Governo, Braga 5-ter.7 e Favia 5-ter.8, nonché l'emendamento 6.300 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore, fa presente che l'ultimo periodo del comma 1, che prevede che non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate, è incostituzionale, come chiarito, con riferimento ad analoga disposizione, dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 227 del 2009, ha spiegato che una norma di questo tenore è irragionevole in quanto viola il principio di uguaglianza, prevedendo un trattamento diverso, e deteriore, di chi ha pagato l'imposta rispetto a chi non l'ha pagata. Considerato che anche la copertura finanziaria dell'emendamento è dubbia, ritiene che il relatore farebbe meglio a ritirarlo.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiarisce che l'emendamento tende a risolvere alcuni problemi interpretativi sorti in sede di applicazione della norma. Insiste per la votazione del suo emendamento, riservandosi eventualmente di rivedere la sua posizione in vista della discussione in Assemblea.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che l'inciso secondo cui non si fa comunque luogo al rimborso di imposte già pagate sia un espediente per aggirare il vincolo di ammissibilità dell'emendamento sotto il profilo della compensazione finanziaria. In ogni caso, si tratta di una disposizione oggettivamente iniqua e quindi insostenibile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che all'inizio della seduta di oggi la presidenza ha dichiarato l'emendamento in questione ammissibile salva una più puntuale verifica dell'entità dell'onere finanziario e dell'idoneità della copertura sulla base degli elementi che saranno forniti dal Governo.

Roberto GIACHETTI (PD) osserva che la Commissione affari costituzionali dovrebbe evitare di portare all'Assemblea un testo che contenga una disposizione chiaramente incostituzionale.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Mariani 6-*bis*.3, invita il relatore a considerare che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6-*bis* determina un automatismo per effetto del quale la stazione appaltante, qualora venga meno il soggetto aggiudicatario dell'appalto, è tenuta a rivolgersi al secondo della graduatoria inizialmente formata. Questo automatismo non garantisce la stazione appaltante.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che anche la sola lettura dei giornali in questi giorni dovrebbe sconsigliare automatismi di questo tipo.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che i soggetti compresi nella graduatoria sono tutti soggetti per i quali la stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti.

Raffaele VOLPI (LNP) e Manuela DAL LAGO (LNP) esprimono considerazioni analoghe a quelle del presidente.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, aggiunge che l'emendamento da lui presentato offre una garanzia di maggiore trasparenza in quanto esclude che la stazione appaltante possa decidere discrezionalmente se affidare i lavori al secondo della graduatoria, nel caso in cui venga meno il soggetto aggiudicatario, oppure se indire una nuova gara.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che l'emendamento Mariani 6-*bis*.3 sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mariani 6-*bis*.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira l'emendamento Margiotta 6-*bis*.4, alla luce dell'avvenuta presentazione dell'emendamento 6-*bis*.200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 6-*bis*.200 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che sono le 14.10 e che alle 14 era convocata una seduta per la risposta ad una interrogazione già più volte prevista all'ordine del giorno della Commissione e poi non svolta, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della seduta di interrogazioni.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.45.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sul suo emendamento 7.2, invita il relatore a considerare che l'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1, fa venire meno l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza gli incidenti sul lavoro gravi o addirittura mortali.

Andrea ORSINI (PdL) risponde di aver già valutato questo aspetto e di aver per questo espresso parere favorevole sull'emendamento Pedoto 7.151, che mantiene l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, nel contempo limitandolo ai casi di morte o di infortunio che comporti l'inabilità al lavoro per più di quindici giorni, anziché di tre giorni come attualmente previsto.

Luciana PEDOTO (PD) ringrazia il relatore per aver accolto il suo emendamento, che semplifica gli oneri per il datore di lavoro, ma senza eliminare l'obbligo di denuncia.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 7-*ter*.0300 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bressa 7.2 e approva l'emendamento Pedoto 7.151 e gli emendamenti 7.300 e 7-*quater*.300 del relatore, nonché gli articoli aggiuntivi 7-*ter*.0300, l'emendamento 8-*bis*.300 del relatore, gli identici emendamenti Rao

8-*ter*.1 e 8-*ter*.500 del Governo, gli emendamenti 9-*bis*.500 del Governo, 10.200 e 10.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 10.0200 del relatore, chiede di capire la *ratio* della proposta emendativa.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, chiarisce che lo scopo della norma è impedire che alcuni Stati la cui legge impedisce alle donne il matrimonio con uomini di altra confessione religiosa possano opporsi alle nozze di queste donne straniere con cittadini italiani.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che, se questo è lo scopo, la disposizione può essere condivisibile, ma dovrebbe essere scritta meglio.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che l'emendamento potrebbe essere accantonato al fine di individuare una migliore formulazione della norma.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ritiene preferibile approvare l'emendamento, riservandosi però di verificare la possibilità di una formulazione migliore in vista della discussione in Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 10.0200 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 10.0200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento 10-*bis*.500 del Governo, si chiede quali siano le ragioni che inducono il Governo alla soppressione di un articolo, il 10-*bis*, che è pienamente in linea con la politica del Governo stesso, e in particolare di quella del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

La Commissione approva l'emendamento 10-*bis*.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 10-*bis*.200 del relatore risulta così precluso.

La Commissione approva l'emendamento 11.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 13.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.500 del Governo e 16.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 17.1, ricorda che la misura recata dall'articolo 17 comporta risparmi quantificabili in un miliardo di euro. Si tratta quindi di una misura importante. Perché, allora, non stabilire una responsabilità degli amministratori regionali e dei direttori generali delle ASL in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dall'articolo? Con riferimento, invece, all'emendamento 17.200 del relatore, ritiene che la Commissione bilancio, nel porre come condizione la soppressione di questo articolo, abbia trasceso le sue competenze, il che è grave.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, rileva che allo stato, considerato il parere della Commissione bilancio, non si può che sopprimere l'articolo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 17.200 del relatore, risultando così precluso l'emendamento Lanzillotta 17.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 18.01, ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica è già previsto dalla legislazione vigente, ma di fatto inattuato. Poiché la fatturazione elettronica comporta una grande trasparenza nei movimenti di denaro, anche ai fini dell'imposizione fiscale, ritiene utile riproporre questa misura, au-

spicando che il Governo ne imponga l'attuazione.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO ritiene che quel che occorre non è ribadire l'obbligo con un'altra norma, ma assicurare l'attuazione dell'obbligo già previsto. Fa presente che, a questo scopo, è stato costituito un tavolo tecnico di lavoro tra il ministero dell'economia e delle finanze e quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Sarebbe in definitiva preferibile che il contenuto dell'emendamento fosse trasfuso in un ordine del giorno al Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 18.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 19-*bis*.300 del relatore e 20-*bis*.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento 20-*bis*.200 del relatore risulta precluso dall'emendamento 20-*bis*.500 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20-*quater*.500 del Governo, Stracquadanio 20-*quinq*ues.1 e l'articolo aggiuntivo 20-*quinq*ues.0.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 21-*bis*.1, soppressivo dell'articolo 21, rileva che è la seconda volta che il Dipartimento per la funzione pubblica tenta di accentrare nella propria disponibilità i fondi in materia di formazione continua dei dipendenti pubblici e che il Ministero dell'economia e delle finanze lo impedisce.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 21-*bis*.500 del Governo, 21-*bis*.200 del relatore, Lanzillotta 21-*bis*.1, Favia 21-*bis*.2 e Giovanelli 21-*bis*.3, nonché l'emendamento 23.200 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sul suo emendamento 26.1, fa

presente che altro è parlare di risorse disponibili di fatto, altro di risorse disponibili a legislazione vigente: le prime sono gli organici effettivi, le seconde sono quelle teoriche, previste dalla pianta organica. A suo avviso, far riferimento alle risorse a legislazione vigente è improprio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lanzillotta 26.1 e approva gli emendamenti 26.200 e 28.200 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 28.100 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 28.100 Bressa (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e 28.201 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento 29.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 29.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 29.200 e 29.201 del relatore risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 29.500.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 30.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 30.500 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sabina ROSSA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal Governo, dalla quale non si comprendono le ragioni che impediscono la piena attuazione della legge n. 124 del 2007, una legge fortemente innovativa, approvata a larga maggioranza, volta a garantire la tendenziale accessibilità ai documenti non più coperti dal segreto di Stato e ad evitare che il segreto di Stato si protragga immotivatamente per un numero di anni indefinito. È stata istituita una commissione ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare le procedure di accesso ai documenti non più coperti dal segreto di Stato, ma, ad oltre un anno dalla fine dei lavori della Commissione, il Governo non ha ancora attuato le disposizioni della legge n. 124. È invece quanto mai necessario attuare la legge in questione, rendere accessibili i documenti, organizzare gli archivi di conseguenza. Ricorda che a tutt'oggi, in Italia, sono coperti dal segreto di Stato o comunque non ancora resi disponibili decine di migliaia di documenti relativi a fatti anche molto risalenti nel tempo, compresi gli atti di numerose commissioni di inchiesta parlamentari. In questi decenni un lavoro importante di raccolta di documenti e testimonianze su episodi più o meno oscuri della storia d'Italia è stata svolta dai familiari delle vittime, ma è giunto il momento che tutti possano accedere ai

documenti in possesso dello Stato, anche perché un'attenta lettura incrociata di questi documenti potrebbe consentire in qualche caso di far luce su avvenimenti per i quali non esiste ancora una verità giudiziaria. È inaccettabile che in un ordinamento democratico documenti di pubblico interesse siano mantenuti segreti per decenni.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame ha una grande importanza: per la prima volta infatti si procede a una vera propria codificazione della disciplina del processo amministrativo. Lo schema è trasmesso nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009. Per la sua redazione il Governo si è avvalso della facoltà, prevista da tale ultima disposizione, di delegare al Consiglio di Stato la predisposizione dell'articolato, che è stato successivamente rivisitato e modificato dal Governo prima della trasmissione alle Camere.

Avverte che si limiterà ad una sintetica esposizione del contenuto del nuovo codice

e si soffermerà sulla parte relativa al contenzioso elettorale, di più diretta pertinenza della Commissione.

Lo schema di decreto legislativo consta di due articoli: l'articolo 1 reca l'approvazione del codice del processo amministrativo (allegato 1), delle norme di attuazione (allegato 2), delle norme transitorie (allegato 3) e delle norme di coordinamento e delle abrogazioni (allegato 4); l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento al 16 settembre 2010.

Il Codice del processo amministrativo (Allegato 1) ha le finalità di semplificazione normativa e di sistemazione complessiva della materia anche attraverso interventi di natura innovativa. Esso fa propri i principi generali del codice di procedura civile e, nei casi in cui il processo amministrativo presenta peculiarità specifiche, detta regole autonome.

Il nuovo codice consta di 5 libri e 137 articoli.

Il Libro I reca le disposizioni generali. Tra queste in particolare, si richiamano le significative innovazioni in materia di giurisdizione. Il provvedimento reca un'espressa definizione della giurisdizione del giudice amministrativo ed enuclea il contenuto dei tre diversi tipi di giurisdizione (generale di legittimità, esclusiva e di merito), operando un ampliamento delle materie di giurisdizione esclusiva e, viceversa, un ridimensionamento delle materie attribuite alla giurisdizione di merito. Esso, inoltre, recepisce le indicazioni della giurisprudenza in materia di cd. giudicato implicito sulla giurisdizione (da cui derivano limiti alla rilevazione del difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione) e afferma il principio della *translatio iudicii* (da cui deriva che la domanda giudiziaria proposta innanzi ad un giudice privo di giurisdizione conserva i suoi effetti sostanziali e processuali presso il giudice munito della giurisdizione). In materia di competenza, esso rafforza il criterio dell'efficacia territoriale dell'atto amministrativo e interviene in materia di competenza inderogabile (in particolare ampliando la competenza del TAR Lazio,

sede di Roma, e attribuendo al TAR Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas). In materia di soggetti del processo amministrativo, si segnala l'espressa qualificazione del commissario *ad acta* come «ausiliario del giudice» (piuttosto che come organo straordinario dell'amministrazione) da cui deriva la possibilità di impugnare gli atti del commissario con reclamo al giudice dell'ottemperanza. In materia di costituzione e di integrazione del contraddittorio, il codice riprende la disciplina vigente, con l'esplicitazione che, nelle more dell'integrazione, il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali; in materia di intervento di terzi nel processo, introduce una forma di intervento per ordine del giudice, azionabile anche su istanza di parte.

Con riferimento alle azioni, il codice prevede: *a)* l'azione di annullamento dell'atto illegittimo per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; *b)* l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione attivabile da «chi vi ha interesse»; *c)* l'azione di condanna diretta ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto per lesione di interessi legittimi ovvero, nel caso di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi. Quest'ultima è ammessa anche indipendentemente dalla richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, sia pure con alcuni limiti.

Per quanto riguarda la disciplina delle pronunce giurisdizionali, si segnalano: l'affermazione del principio generale secondo il quale il giudice può pronunciarsi solo in relazione a poteri amministrativi già esercitati e, in caso di condanna pecuniaria, la possibilità per il giudice di stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un certo termine (con la possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza nel caso di mancata conclusione di un accordo o di inadempimento del medesimo); l'esplicita inclusione della cessata materia del contendere tra le sentenze di merito.

Il codice reca, inoltre, un'espressa disciplina dell'istituto della rimessione in termini per errore scusabile, per la cui applicazione richiede la presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto.

Il Libro II disciplina il processo amministrativo di primo grado.

Alcune innovazioni riguardano il contenuto del ricorso e i termini, i quali ricorrere sono individuati diversamente in relazione al tipo di azione esperita. In generale la disciplina dei termini è volta all'economia processuale, con possibilità anche di riduzione dei medesimi fino alla metà in caso di urgenza.

Il codice reca inoltre una sistemazione organica e innovativa della disciplina della tutela cautelare. Tra le novità più significative: la richiesta di fissazione dell'udienza di merito diventa condizione di procedibilità dell'azione cautelare; viene introdotta la tutela cautelare *ante causam*, attivabile già prima della proposizione del ricorso principale, nei casi di eccezionale gravità ed urgenza. In materia di attività istruttoria, viene ammessa anche nell'ambito della giurisdizione di legittimità e su istanza di parte, la prova testimoniale, che viene assunta in forma scritta. In materia di discussione e decisione dei ricorsi, vengono sostanzialmente ridotti i termini procedurali e introdotta una procedura accelerata quando l'oggetto della causa verte su un'unica questione di diritto; si introduce una specifica disciplina delle udienze in camera di consiglio modellata su quella del processo civile ma meno formale e con dimezzamento dei termini processuali; si precisa che non può costituire motivo di nullità della decisione la trattazione in pubblica udienza di un giudizio da svolgere con rito camerale. In materia di incidenti nel processo, viene introdotta una specifica disciplina della riassunzione del processo in caso di sospensione nonché la previsione della possibile prosecuzione del processo interrotto – senza bisogno di riassunzione – mediante semplice istanza di nuova fissazione dell'udienza. In materia di estinzione del processo, si segnalano la riduzione da 2 anni ad 1 anno dell'at-

tuale termine di perenzione del giudizio e l'introduzione di una specifica disciplina della rinuncia al ricorso. Con riferimento alla sentenza, infine, si segnala l'introduzione di una disposizione analoga a quella inserita nel processo civile dalla legge n. 69 del 2009 che attribuisce al giudice la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza sui *media* a cura e spese del soccombente, quando la pubblicazione, per estratto, su giornali, radio, TV e rete Internet, può contribuire a « risarcire » il danno.

Il Libro III reca norme generali e disposizioni applicabili ai singoli mezzi di impugnazione. Tra le prime, si introduce un termine comune ai diversi rimedi (60 giorni dalla notificazione della sentenza) e, in mancanza di notificazione, si esplicita l'operatività anche nel processo amministrativo del « termine lungo » per impugnare, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il provvedimento ammette inoltre la possibilità dell'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'articolo 334 del codice di procedura civile anche rispetto a capi autonomi della sentenza e, in caso di deferimento della controversia all'adunanza plenaria, prevede che quest'ultima possa comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile ovvero l'estinzione del giudizio. Per quanto specificamente riguarda l'appello, il codice attribuisce la legittimazione ad appellare anche all'interventore in primo grado, nei limiti in cui sia portatore di una posizione autonoma; introduce anche nel processo amministrativo l'istituto della riserva facoltativa d'appello contro le sentenze non definitive; prevede la rinuncia alle domande e alle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, non espressamente riproposte nell'atto di appello; individua tassativamente i casi in cui la controversia, anziché essere definita direttamente in appello, viene rimessa al primo giudice. Esso inoltre recepisce la giurisprudenza amministrativa in merito alla non proponibilità in appello di nuove domande o

nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, ai limiti all'ammissione di nuove prove e in materia di proposizione di motivi aggiunti. Per quanto riguarda gli altri mezzi di impugnazione: in materia di revocazione, si prevede l'improponibilità di tale rimedio per motivi che possono essere dedotti con l'appello; si introduce la disciplina dell'opposizione di terzo; in materia di ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, l'adozione di misure cautelari spetta al Consiglio di Stato.

Il Libro IV disciplina il giudizio di ottemperanza e i riti speciali.

In materia di giudizio di ottemperanza, viene unificata la disciplina del giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato e del giudizio di esecuzione delle sentenze di primo grado e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; si esplicita inoltre che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione dei lodi arbitrali divenuti inoppugnabili e che essa può essere esperita anche dall'amministrazione per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza; sul piano prettamente procedurale, rispetto alla disciplina vigente che prevede la messa in mora della pubblica amministrazione, si prevede che l'azione sia proposta, anche senza previa diffida, con ricorso da notificare alla pubblica amministrazione e ad almeno un controinteressato.

Il codice procede anche al riordino dei riti speciali, mediante l'eliminazione di quelli ritenuti superflui o comunque desueti. I riti speciali mantenuti (in particolare in materia di accesso ai documenti amministrativi, avverso il silenzio della PA e il procedimento ingiuntivo) sono riportati nell'ambito del Codice, con alcune modifiche essenzialmente di coordinamento. Con riferimento al rito abbreviato di cui al vigente articolo 23-*bis* della legge TAR, si prevede l'operatività di tale rito per il contenzioso contro i provvedimenti di applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti di collaboratori e testimoni di giustizia e, per contro, lo si esclude per le controversie relative al rapporto di servizio tra

Autorità amministrative indipendenti e dipendenti; dal punto di vista procedurale, in ossequio a principi di economia processuale, si prevede la pubblicazione anticipata del dispositivo, sinora indefettibile, solo nel caso in cui almeno una delle parti ne faccia richiesta. Anche in materia di pubblici appalti, viene sostanzialmente inglobata nel Codice la disciplina contenuta nel decreto di recepimento della cd. direttiva ricorsi (decreto legislativo n. 53 del 2010). Non viene invece riprodotta la disciplina vigente (articolo 245, commi 3-7, Codice dei contratti pubblici) in materia di tutela cautelare *ante causam* per le controversie in questa materia.

Sul contenzioso elettorale si soffermerà successivamente.

Il Libro V contiene l'individuazione delle materie di giurisdizione esclusiva, di giurisdizione estesa al merito, e delle controversie attribuite alla competenza esclusiva del TAR Lazio (su cui sopra), la clausola di invarianza finanziaria e una disposizione puntuale in materia di comunicazioni e depositi informatici.

Con riferimento alle Norme di attuazione (Allegato 2), si segnalano in particolare il rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle regole tecnico-operative in materia di processo amministrativo telematico e alcune disposizioni in materia di spese di giustizia.

Nell'ambito delle Norme transitorie (Allegato 3), si segnala una disposizione diretta all'eliminazione dell'arretrato, riferita ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di discussione: si prevede la perenzione dei ricorsi in mancanza di presentazione di una nuova istanza di fissazione dell'udienza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del codice.

L'Allegato 4 reca infine le norme di coordinamento e le abrogazioni.

Passando all'esame delle norme in materia di contenzioso elettorale, disciplinate dal titolo VI del libro IV (articoli 126-132), si rileva preliminarmente che il Governo non ha ritenuto di dare attuazione al criterio di delega che prevede l'introdu-

zione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato. La norma di delega prevede al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni (articolo 44, comma 2, lettera *d*), seconda parte, legge n. 69 del 2009).

Come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato. I tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche – insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 Cost., che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere – hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente.

Rimane peraltro in tal modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati, contrassegni e altro).

Si registra infatti sul punto un contrasto interpretativo sulla normativa vigente tra la Giunta delle elezioni della Camera e la Corte di cassazione, che determina di fatto un'assenza di tutela giurisdizionale.

La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione esclude infatti la giurisdizione del giudice ordinario, come di ogni altro giudice, sul procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche, ritenendo che qualsiasi decisione al riguardo sia rimessa alle Camere sulla base dell'autonomia garantita dall'articolo

66 della Costituzione in ordine alla verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti.

La Giunta delle elezioni della Camera nega invece la propria competenza sui ricorsi relativi agli atti del procedimento elettorale preparatorio, sulla base della considerazione che la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che nella stessa possa ritenersi compreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale (sedute del 13 dicembre 2006 e del 22 luglio 2008). La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dal febbraio 2008 si è attestata sulle stesse posizioni della Giunta delle elezioni della Camera.

Sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione nella normativa vigente dell'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale relative alla definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Secondo la Corte, l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente deriva infatti da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Nella sentenza la Corte richiama peraltro proprio la delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: solo la legge infatti può introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'assenza di tutela giurisdizionale deve essere valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, non-

ché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 126 individua l'ambito della giurisdizione amministrativa in materia elettorale, riferendola dunque alle operazioni relative alle elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee.

L'articolo 127 dispone l'esenzione degli atti relativi al contenzioso elettorale dal contributo unificato e da ogni onere fiscale. L'articolo 128 dispone l'inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in materia elettorale.

L'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale – ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio.

Viene così data soluzione alla questione dell'impugnabilità immediata dei provvedimenti di ammissione e di esclusione di liste e candidati, su cui attualmente si registrano tre diversi orientamenti giurisprudenziali.

La tutela anticipata è limitata agli atti di esclusione di liste o candidati nelle elezioni amministrative e regionali. Il ricorso può essere presentato esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi.

Viene poi prevista una procedura estremamente rapida, con forme semplificate, sia in primo grado davanti al TAR che in secondo grado innanzi Consiglio di Stato, al fine di consentire che il giudizio si concluda con il minor intralcio possibile per lo svolgimento delle elezioni.

Per i provvedimenti di esclusione delle liste resta comunque possibile, come risulta anche dalla relazione illustrativa, l'impugnativa differita, successiva alla proclamazione degli eletti.

Gli articoli da 130 a 132 disciplinano il contenzioso ordinario relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo.

L'articolo 130 prevede che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso solo alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Resta naturalmente salvo quanto previsto dal già citato articolo 129.

Ne deriva che i provvedimenti relativi al procedimento elettorale diversi dall'esclusione di liste o candidati – quali i provvedimenti relativi all'ammissione delle liste, ai contrassegni o ai collegamenti – sono impugnabili solo dopo lo svolgimento delle elezioni.

Legittimati a presentare ricorso sono: qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, per le elezioni amministrative e regionali; qualsiasi cittadino elettore, per le elezioni europee. La disposizione esclude dunque dalla legittimazione attiva i candidati che non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Il giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione si trova l'ente territoriale per le elezioni amministrative e regionali e il TAR del Lazio per le elezioni europee.

Viene poi disciplinata la procedura da seguire davanti al giudice amministrativo.

Rileva in proposito che nessuno dei termini processuali previsti dall'articolo ha natura perentoria: il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe dunque comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto. Anche su questo punto ritengo opportuno un approfondimento.

Il TAR, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo).

Il riferimento alla correzione del risultato delle elezioni in caso di accoglimento del ricorso (con una disposizione che ripete quanto attualmente previsto dall'ar-

ticolo 84, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) non sembra comprendere i casi in cui detto accoglimento è potenzialmente idoneo ad inficiare l'intero svolgimento delle elezioni. All'annullamento delle elezioni in sede giudiziaria continua del resto a fare riferimento l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che non viene abrogato dallo schema di decreto in esame. Appare opportuno un chiarimento sul punto.

In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali relative al Parlamento europeo, invece, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto, come già previsto dall'articolo 42, decimo comma, della legge n. 18 del 1979.

L'articolo 131 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

L'appello è proposto del termine di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria; dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune per gli altri cittadini elettori.

Peraltro, l'espressione «altri cittadini elettori» è generica e non chiarisce se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado. In caso contrario, si avrebbe peraltro un'ipotesi – del tutto peculiare nell'ordinamento – di appello proposto da soggetti che non sono stati parte del giudizio di primo grado.

Con riferimento alla decorrenza del termine per appellare dalla pubblicazione della sentenza, va osservato che l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato. La norma fa inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali (nelle province e nelle regioni gli atti sono pubblicati, rispettivamente, nell'albo pretorio della provincia e nel bollettino ufficiale della re-

gione). Anche questi punti possono essere oggetto di un approfondimento da parte di questa commissione.

Al giudizio si applicano le norme sul processo di appello davanti al Consiglio di Stato, con un dimezzamento dei relativi termini.

L'articolo 132 disciplina il processo di appello relativo alle operazioni elettorali relative al Parlamento europeo.

Le parti possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del TAR che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

L'atto di appello con i motivi deve essere depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

Per il resto si applicano le norme previste dall'articolo 131, per il processo di appello relativo alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni.

Va segnalato infine che anche con riferimento agli articoli 131 e 132, non è stabilita la natura perentoria dei termini processuali.

Gianclaudio BRESSA (PD) ringrazia la relatrice per l'accurata relazione svolta e per la chiarezza con cui ha evidenziato alcuni aspetti problematici del provvedimento. Ritiene che la materia del contenzioso elettorale, in particolare, sia della massima importanza e si augura che i rilievi che la Commissione affari costituzionali trasmetterà alla Commissione di merito siano formulati come condizioni e che il Governo ne tenga conto, anche in considerazione del fatto che il provvedi-

mento investe profili primari di competenza della Commissione affari costituzionali stessa.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha tempo fino al 18 giugno per esprimere il parere al Governo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM(2010)61 def.)

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis.**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

ART. 1-ter.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1-ter.200

Sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.

0. 1-ter. 200. 1. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: ventiquattro.

1-ter. 200. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1-ter.0200

Sopprimerlo.

0. 1-ter. 0200. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1 sostituire le parole da: è differito fino a: n. 99, con le seguenti: all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 mesi » e dopo le parole: « predetto Ministero » sono inserite le seguenti: « secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni nonché.

Conseguentemente sopprimere dalle parole: per l'adozione fino alla fine del comma sostituire il comma 2 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni sostituire il comma 3 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « decreti legislativi » sono inserite le seguenti « , corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

b) le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti « quaranta giorni »;

c) dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le parole: « e per la semplificazione normativa »;

d) dopo le parole: « di Bolzano » sono inserite le seguenti: « che si esprime entro 40 giorni dalla richiesta, decorso tale termine si procede anche in assenza del predetto parere;

e) è aggiunto infine il seguente periodo: « qualora il termine per l'espres-

sione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 2 ed al presente comma, questi sono prorogati di novanta giorni »;

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'emendamento.

0. 1-ter. 0200. 8. Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

0. 1-ter. 0200. 1. Bressa, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.

0. 1-ter. 0200. 2. Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo i principi fino alle parole: successive modificazioni.

0. 1-ter. 0200. 7. Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

0. 1-ter. 0200. 3. Mantini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al comma 4, articolo 3, della legge 22 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

0. 1-ter. 0200. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3 sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

0. 1-ter. 0200. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

ART. 1-quater.

(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole; successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conse-

guenze di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

1-ter. 0200. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

Per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto previsto dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. 0201. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.

4. 301. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: su proposta dei con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai.

4. 300. Il Relatore.

ART. 5-bis

L'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « indice di regola » sono sostituite dalle seguenti: « può indire »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti ».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

Oa) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Sopsintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati. Le spese relative alla partecipazione di tali tecnici delegati sono sostenute dall'amministrazione competente nell'ambito delle proprie risorse materiali e finanziarie disponibili, ovvero, con il suo

consenso, possono essere poste a carico del soggetto privato che ha presentato la domanda autorizzativa.

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) al comma 4 sono premesse le parole: « Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* all'articolo 14-*ter* » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite »;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: « 6-*bis*. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che

sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* »;

e) Il comma 7 è sostituito dal seguente: « Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. »;

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « rappresentanti delle amministrazioni » sono inserite le seguenti: « ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità »;

b) i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente: « 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate ».

4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola « assenso » sono aggiunte le seguenti: « e la conferenza di servizi, ».

5-bis. 500. Il Relatore.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 4 dopo le parole: « per un massimo di novanta giorni » sono inserite le seguenti: « da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni avvenute »;

b) al comma 2, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « qua-

lora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

c) al comma 3 lettera b) le parole: « e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale ».

5-bis. 200. Il Relatore.

ART. 5-ter.

Sopprimere il comma 3.

5-ter. 500. Governo.

(Approvato)

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« A decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di

cui al quarto comma è applicata all'incarico dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.

Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto (a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma; (b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni; (c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma ».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola « scritta » è soppressa;

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni ».

3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma, introdotto dal comma 1 della presente legge, dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma dell'articolo 12 citato.

6. 300. Il Relatore.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.0200

Sopprimerlo.

0. 6. 0200. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti parole: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, »;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557. ».

0. 6. 0200. 1. Brugger, Zeller.

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati – norma interpretativa).

1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma

3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento. Non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.

2. All'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. 0200. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

6-bis. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.300

Sopprimere il secondo periodo.

0. 7. 300. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 7-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

sono soppresse le seguenti parole: « al registro infortuni ed ». A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.

7. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7-ter.

Aggiungere il seguente:

ART. 7-quater.

(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ».

7-ter. 0300. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-quater. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8-bis.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 9-bis con il seguente:

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del predetto regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.

8-bis. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8-ter.

Sopprimerlo.

8-ter. 500. Governo.

(Approvato)

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.

9-bis. 500. Governo.

(Approvato)

ART. 10.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10.200

All'emendamento 10. 200, dopo le parole: 7 marzo 2005, n. 82, inserire le seguenti: limitatamente a quelle che hanno già provveduto agli adempimenti ivi previsti.

0. 10. 200. 1. Bernardo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Sono effettuate con le seguenti: Le ammi-

nistrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano.

10. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. 201. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Matrimonio dello straniero).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali.

10. 0200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 10-bis.

Sopprimerlo.

10-bis. 500. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater.

10-bis. 200. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole « deve darne preventivo avviso » sono aggiunte le seguenti « , anche in modalità telematica, » e le parole: « L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. » sono soppresse.

11. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 13.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.500

Sopprimerlo.

0. 13. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico

di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.

13. 500. Governo.

(Approvato)

ART. 16.

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie.

16. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 19-bis.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19-bis.300

Sopprimerlo.

0. 19-bis. 300.1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19-bis.

(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 91, è aggiunto il seguente:

ART. 91-bis. Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai

sensi dell'articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono superare il valore della condanna principale.

19-bis. 300. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 20-bis.

L'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:

ART. 20-bis.

(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « ai cittadini » sono inserite le seguenti: « e agli stranieri residenti ».

b) Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: « Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata ».

20-bis. 500. Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata ».

al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20-bis. 200. Il Relatore.

ART. 20-quater.

Sopprimerlo.

20-quater. 500. Il Governo.

(Approvato)

ART. 20-quinquies.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
20-quinquies.0200

Sopprimerlo.

0. 20-quinquies. 0200. 1. Favia.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

1. Il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi dei contingenti in deroga di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012, fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, in applicazione del comma 10-ter del predetto articolo 1, le Amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un numero di incarichi corrispondenti a quelli di cui al primo periodo del presente comma, fino alla scadenza dei relativi termini.

20-quinquies. 0200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 21-bis.

Sopprimerlo.

***21-bis. 500.** Governo.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***21-bis. 200.** Il Relatore.

(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.

23. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente con le seguenti: iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26. 200. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 28.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

28. 200. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari.

28. 201. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 29.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 29.500

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 29. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 29. 500. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 29. 500. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: p.

0. 29. 500. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: , q.

0. 29. 500. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed r.

0. 29. 500. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole da: « precisare » fino alla fine della lettera;

b) sopprimere la lettera *d-bis*);

c) alla lettera *g*), sopprimere le parole da: « introdurre modifiche » fino alla fine della lettera;

d) la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente: « *g-bis*) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità del proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

e) sopprimere le lettere *p*), *q*) ed *r*).

29. 500. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).

29. 200. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

29. 201. Il Relatore.

ART. 30.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 30.500

Alla lettera b), sostituire la parola: vigenti con le seguenti: normativa e.

0. 30. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea le parole da: « , nel rispetto » fino a: « testi unici, » sono sostituite dalle seguenti: « a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni »;

b) al comma 2, alla lettera *b*) sopprimere le parole: « da mantenere in vigore », e alla lettera *c*), sostituire le parole da: « coordinamento » a: « vigenti », con le seguenti: « coordinamento delle disposizioni ».

30. 500. Governo.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
(C. 3290-bis)**

EMENDAMENTI

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

(Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali).

1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento

nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

1-bis. 1. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, dopo la lettera *h*), sono aggiunte le seguenti:

« *i*) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui al presente articolo le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;

l) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera *i*) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

m) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,

permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;

n) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera m), ai fini del loro inserimento nel REA;

o) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti di cui alle lettere i) e m) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente articolo;

p) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere i), l), m), n) e o) avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo ».

1-bis. 2. Zaccaria.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.

***1-bis. 3.** Giovanelli.

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.

***1-bis. 4.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.

***1-bis. 5.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti

relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

****1-bis. 6.** Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

****1-bis. 7.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.

****1-bis. 8.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 4.

***1-bis. 9.** Giovanelli.

Sopprimere il comma 4.

***1-bis. 10.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 4.

***1-bis. 11.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

****1-bis. 12.** Giovanelli.

Sopprimere il comma 5.

****1-bis. 13.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 5.

****1-bis. 14.** Osvaldo Napoli.

ART. 1-ter.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1-ter. 1. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1-ter. 2. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « , prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi, ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE. »

1-ter. 3. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1-ter. 4. Mantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: due anni successivi con le seguenti: diciotto mesi successivi.

1-ter. 100. Zaccaria

Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione

1-ter. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ART. 2-bis.

(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi).

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del terri-

torio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.

2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.

3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può svolgersi per via telematica »;

b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:

« 02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione »;

c) al comma 9, le parole: « Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assenti, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono ».

ART. 2-*ter*.

(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professio-

nale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

ART. 2-*quater*.

(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-*ter*, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di

tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

ART. 2-*quinquies*.

(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.

2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.

3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i

relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.

2. 01. (ex 2. 01. parte ammissibile) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla san-

zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

3. 1. (ex 3. 1.) Vignali, Bertolini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000 ».

3. 2. (ex 3. 2.) Tassone, Mantini, Manino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. 3. (ex 3. 4.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro ».

3. 4. (ex 3. 5.) Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

3. 5. (ex 3. 7.) Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

3. 6. (ex 3. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.

4. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali,

4. 2. (vedi 4. 3.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da fissare non oltre il 1° gennaio 2011.

4. 3. (ex 4. 4.) Lanzillotta.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

4-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5-bis. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-bis. 3. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;

sopprimere la lettera e);

al comma 3, sopprimere la lettera a).

5-bis. 4. Ghiglia.

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: , in via definitiva.

5-bis. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: articoli 159 con le seguenti: articoli 146.

5-bis. 6. Bossa.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, nel caso in cui risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.

5-bis. 7. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;

sopprimere la lettera e);

al comma 3, sopprimere la lettera a).

5-bis. 8. Tortoli, Fallica.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***5-bis. 9.** Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

***5-bis. 10.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: valutazione ambientale strategica (VAS) aggiungere le seguenti: , qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5-bis. 11. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

5-bis. 12. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 13.** Margiotta, Bossa, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

***5-bis. 14.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

5-bis. 15 Braga, Bossa, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5-bis. 16. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo.

5-bis. 17. Bossa.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

5-bis. 18. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la partecipazione dei con le seguenti: sentiti i.

5-bis. 19. Mantini.

ART. 5-ter.

Sopprimerlo.

5-ter. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sopprimere il comma 1.

***5-ter. 2.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.

***5-ter. 3.** Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento.

5-ter. 4. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette aggiungere le seguenti: e

salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale.

5-ter. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

5-ter. 6. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Lo strumento attuativo di piani urbanistici oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), o di verifiche ambientali comunque denominate dalle leggi regionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la normativa comunitaria, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

2-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Le Regioni, nell'adeguamento di cui al comma 1, definiscono le modalità di svolgimento della VAS contenute nella

parte seconda, titolo secondo del presente decreto legislativo, per integrarle con le disposizioni in materia di governo del territorio, evitando duplicazioni ed operando secondo criteri di massima semplificazione procedimentale” ».

5-ter. 150. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

Sopprimere il comma 3.

***5-ter. 7.** Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

***5-ter. 8.** Favia, Donadi, Borghesi, Zazera, Piffari, Scilipoti.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per assicurare un’efficace azione di tutela del paesaggio nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo criteri di leale collaborazione, il Ministero dei Beni culturali, le Regioni e gli Enti locali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stipulano in sede di Conferenza Unificata un accordo volto a rafforzare le modalità di cooperazione nella predisposizione dei piani paesaggistici regionali e nella gestione dei vincoli, ad individuare forme di semplificazione e di accelerazione procedurali, dando anche immediata attuazione al disposto dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ad adottare scelte organizzative e di sistema le conseguenti misure di rafforzamento delle rispettive strutture per lo svolgimento delle relative funzioni. »

5-ter. 151. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

ART. 6-bis.

Sopprimerlo.

6-bis. 1. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6-bis.

1. All’articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « prevedono nel bando di gara che » sono soppresse e dopo le parole: « risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo » sono aggiunte le seguenti: « o per decadenza dell’attestazione di qualificazione »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell’attestazione di qualificazione ».

6-bis. 2. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Premettere il seguente comma:

01. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « che hanno commesso violazioni » è inserita la seguente: « grave ».

6-bis. 150. Marinello

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6-bis. 3. Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai bandi di gara in corso.

6-bis. 4. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morasut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

ART. 6-ter.

1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

6-bis.0150 Lenzi

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. (vedi 7. 1.) Favia, Borghesi, Donadi, Porcino, Paladini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7. 2. (vedi 7. 2.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***7. 3.** (vedi 7. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***7. 151.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

7. 151. Pedoto

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

***7. 152.** Pedoto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.

7. 4. (ex 7. 5.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un esemplare della denuncia, aggiungere le seguenti: all'autorità locale di pubblica sicurezza.

7. 150. Pedoto

Sopprimere il comma 2.

7. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,

7. 6. Zaccaria.

ART. 7-ter.

Sopprimerlo.

7-ter. 1. Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.

***7-ter. 2.** Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.

***7-ter. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 7-quater.

Sopprimerlo.

7-quater. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-quater.

(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 giugno 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo an-

nuale è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

3. A decorrere dal 1° giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-*quater*. 2. Borghesi, Donadi, Favia, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 9-*quinques* del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 5, le parole « Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi » sono sostituite dalle seguenti: « L'elenco nominativo annuale deve essere trasmesso »;

d) al comma 6. la parola « trimestrale » è soppressa.

7-*quater*. 3. Zaccaria.

*Dopo l'articolo 7-*quater* inserire il seguente:*

ART. 7-*quinquies*.

1. Il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009 è differito al 30 giugno 2010.

7-*quater*. 0100. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. (*ex* 8. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

8. 2. (*ex* 8. 4.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole: che non siano in possesso con le seguenti: qualora tali locali non siano in possesso

8. 150. Vanalli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***8. 3.** (ex 8. 2.) Madia, Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***8. 4.** (ex 8. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.

***8-bis. 1.** Zaccaria.

Sopprimerlo.

***8-bis. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«9-bis. Il regolamento prevede altresì, per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, il rilascio dell'autorizzazione periodica con modalità semplificate, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa. Il Governo è autorizzato ad adeguare alla presente disposizione l'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ».

8-bis. 3. Zaccaria.

ART. 8-ter.

Sopprimerlo.

8-ter. 1. Rao.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante ».

****8-ter. 2.** Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

« I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante ».

****8-ter. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: legge 24 novembre 2000, n. 340, aggiungere le seguenti: ovvero a cura di un iscritto all'albo degli avvocati.

8-ter. 4. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-quater.

(Semplificazione della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società).

1. Il primo comma dell'articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Gli atti costitutivi delle società, sottoscritti dai contraenti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per

l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura, rispettivamente, dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero del notaio rogante o autenticante ».

2. Il secondo comma dell'articolo 2300 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia con attestazione della conformità all'originale da parte del legale rappresentante della società con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2296 ».

8-ter. 01. De Girolamo.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-*quater*.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica » sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-*ter*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

***8-ter. 02.** (ex 8. 02.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-*quater*.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: « energia elettrica » sono inserite le seguenti: « con potenza superiore a 200 KW ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato ».

***8-ter. 03.** (ex 8. 06.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

ART. 8-*quater*.

(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione ».

8-ter. 04. (ex 8. 09.) Vignali, Bertolini.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.

9. 1. (ex 9. 12.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

***9. 2.** (ex 9. 6.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

***9. 3.** (ex 9. 7.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità

commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali ».

***9. 4.** (ex 9. 8.) Vignali, Bertolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che riferisce semestralmente sullo stato di attuazione dei programmi di competenza di regioni, province e comuni previsti al comma 1, lettera c), numero 2).

9. 5. (ex 9. 10.) Lanzillotta.

ART. 9-bis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è valutato con le seguenti: comporta una valutazione negativa.

9-bis. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 9-ter.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere i seguenti:

ART. 9-quater.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:

a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati

fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari *ad acta* per le amministrazioni inadempienti;

b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;

d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'*e-government* del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;

e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento

dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;

f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;

g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.

ART. 9-quinquies.

(Consulta per la semplificazione).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata « Consulta », al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali

riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;

c) da un rappresentante designato da ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.

6. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.

7. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

8. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

9-ter. 01. *(ex 9. 04. parte ammissibile)*
Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1° gennaio 2012.

9-ter. 02. *(ex 9. 05. parte ammissibile)*
Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di

atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

***9-ter. 03.** *(ex 9. 06.)* Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento

della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

***9-ter. 04.** (ex 9. 07.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento

della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.

***9-ter. 05.** (ex 9. 08.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-quater.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: « Le disposi-

zioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ».

****9-ter. 06.** (ex 9. 015.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

ART. 9-*quater*.

(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante

ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ».

****9-ter. 07.** (ex 9. 018.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere seguente:

ART. 9-*quater*.

(Semplificazione in materia di adempimenti topografici ed ecografici).

1. Al fine di consentire ai Comuni di provvedere, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, capi VII e VIII, alla esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e alle revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e agli altri adempimenti statistici, è istituito presso il Ministero dell'Interno il servizio di gestione della toponomastica nazionale, che sarà erogato, su richiesta dei Comuni interessati, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica, da Poste Italiane S.p.A.. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, sentito il Ministro della Semplificazione Normativa e l'Istituto Nazionale di Statistica, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche della piattaforma e le modalità di corresponsione del prezzo del servizio al fornitore dello stesso.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di cui al precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-ter. 0150. Marinello

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

10. 150. Bernardo

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

***10. 1.** Giovanelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

***10. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'am-

ministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata *con le seguenti:* per via telematica.

***10. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

****10. 4.** Giovanelli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

****10. 5.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita *con le seguenti:* previa intesa con.

****10. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***10. 7.** Giovanelli.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***10. 8.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***10. 9.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

****10. 10.** Giovanelli.

Sopprimere il comma 5.

****10. 11.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 5.

****10. 12.** Osvaldo Napoli.

ART. 10-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. L'amministrazione di cui al comma 7 correda l'AIR degli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri con l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-ter. L'amministrazione di cui al comma 7 non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza corredare l'AIR della dimostrazione di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato.

7-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri ».

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare alle disposizioni del presente articolo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

10-bis. 1. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: costi gravanti sui destinatari aggiungere le seguenti: , valutati con l'applicazione dello « European Standard Cost Model ».

10-bis. 2. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché si trovino oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione ».

11. 150. Zeller, Brugger

(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma 4 e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni,

queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

4-ter. Scaduto il termine di cui al comma 4-bis, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario *ad acta* e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni ».

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.

12. 1. (ex 12. 3.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli amministratori regionali e i direttori generali delle ASL rispondono dei danni procurati all'erario per il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1.

17. 1. (ex 17. 1.) Lanzillotta.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Obbligo di fatturazione elettronica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché con enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1° gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. A decorrere dal 1° aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

18. 01. (ex 18. 01.) Lanzillotta.

ART. 19-bis.

Sopprimerlo.

***19-bis. 1.** Contento.

Sopprimerlo.

***19-bis. 2.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sopprimerlo.

***19-bis. 3.** Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 20-bis.

Sopprimerlo.

***20-bis. 150.** Marinello.

Sopprimere il comma 1.

***20-bis. 1.** Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1.

***20-bis. 2.** Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 1.

***20-bis. 3.** Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

****20-bis. 4.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

****20-bis. 5.** Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

****20-bis. 6.** Tassone, Mantini, Manino.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) al comma 10, le parole: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 » sono soppresse.

20-bis. 7. Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

***20-bis. 8.** Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

***20-bis. 9.** Giovanelli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

***20-bis. 10.** Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

roperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

****20-bis. 11.** Osvaldo Napoli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

****20-bis. 12.** Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

****20-bis. 13.** Tassone, Mantini, Mannino.

ART. 20-ter.

Sopprimerlo.

***20-ter. 1.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 20-quater.

Sopprimerlo.

20-quater. 1. Rao.

ART. 20-quinquies.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « mediante l'impiego del telefono » sono aggiunte le seguenti: « e della posta cartacea »;

b) dopo le parole «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono aggiunte le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».

20-quinquies. 1. Stracquadanio.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, *piercing*, agopuntura, podologo, callista, *manicure*, *pedicure* e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende assolto in

quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.

***20-quinquies. 01.** *(ex 20. 05.)* Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, *piercing*, agopuntura, podologo, callista, *manicure*, *pedicure* e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.

3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legisla-

tivo n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.

***20-quinquies. 02.** (ex 20. 06.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTR)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).

2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).

20-quinquies. 03. (ex 20. 08.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti

per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.

2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.

20-quinquies. 04. (ex 20. 012.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.

20-quinquies. 05. (ex 20. 026.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente » sono soppresse.

***20-quinquies. 06.** (ex 20. 023.) Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente » sono soppresse.

***20-quinquies. 07.** (ex 20. 025.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni di adempimenti tributari).

1. L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

****20-quinquies. 08.** (ex 20. 028.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni di adempimenti tributari).

1. L'articolo 44-bis del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

****20-quinquies. 09.** (ex 20. 030.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto ».

***20-quinquies. 010.** (ex 20. 031.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

« f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto ».

***20-quinquies. 011.** (ex 20. 032.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

****20-quinquies. 012** (ex 20. 034.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed

operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

****20-quinquies. 013.** (ex 20. 036.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: « del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono » sono soppresse.

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legi-

slativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: « del decreto legislativo n. 114 del 1998. » sono aggiunte le seguenti: « Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita ».

3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: « , che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali ».

****20-quinquies. 014.** (ex 20. 037.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART.. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione

dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

***20-quinquies. 015.** (ex 20. 038.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti ».

***20-quinquies. 016.** (ex 20. 039.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sa-

nitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

****20-quinquies. 017.** (ex 20. 041.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART.. 20-sexies.

(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività ».

****20-quinquies. 018.** (ex 20. 042.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

***20-quinquies. 019.** (ex 20. 044.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART.. 20-sexies.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

***20-quinquies. 020.** (ex 20. 045.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 20-sexies.

(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.

***20-quinquies. 021.** (ex 20. 046.) Vignali, Bertolini.

ART. 21-bis.

Sopprimerlo.

***21-bis. 1.** Lanzillotta.

Sopprimerlo.

***21-bis. 2.** Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimerlo.

***21-bis. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 22-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 476, la lettera *i-bis*) è abrogata.

22-bis. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. (*ex 23. 1.*) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

24. 1. (*ex 24. 1.*) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa con la.

24. 2. (*ex 24. 2.*) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a legislazione vigente con le seguenti: di fatto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

26. 1. (*ex 26. 1.*) Lanzillotta.

ART. 28.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 29 con il seguente:

ART. 29.

(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali » sono aggiunte le seguenti: « , delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni »;

c) all'articolo 2, comma 3, le parole: « non superiori a novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a sessanta giorni »;

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: « , con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione » sono soppresse;

e) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al comma 9, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis »;

f) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio di atti accertativi delle qualità della persona integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale »;

g) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: « , salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 » sono soppresse;

h) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale »;

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

l) all'articolo 17, comma 1, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

m) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato;

n) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

ART. 19-bis.

(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3".

sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

CAPO III

NUOVI TERMINI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

28. 1. *(vedi 28. 1, 29. 1. e 30. 6.)* Mantini, Tassone.

Al comma 2, sostituire le parole: individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: dovranno adeguarsi alle disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 28, comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.

28. 100. Bressa

Al comma 2, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.

28. 100. (Nuova formulazione) Bressa.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: i diritti civili e sociali aggiungere le seguenti: , in materia di trasparenza amministrativa, efficienza ed efficacia delle prestazioni.

28. 2. (ex 28. 2.) Lanzillotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano l'impatto finanziario connesso al conseguimento dei predetti standard su tutto il territorio nazionale.

28. 3. (ex 28. 3.) Lanzillotta.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

28. 4. (ex 28. 5.) Lanzillotta.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di incentivazione finanziaria

29. 150. Bernardo

Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole da: , ove non ricorrano fino a: discipline imperative,

29. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

d-ter) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;

29. 2. (ex 29. 5.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,

***29. 3.** (ex 29. 6.) Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,

***29. 4.** (ex 29. 7.) Tassone, Mannino.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,

***29. 5.** (ex 29. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: , assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa.

29. 6. (ex 29. 9.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a consentire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;

29. 7. (ex 29. 10.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale con le seguenti: l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali.

29. 8. (vedi 29. 11.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: , stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale.

29. 9. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

s) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

t) prevedere che dei nuclei di valutazione, aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.

29. 10. (ex 29. 18.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

s) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.

29. 11. (ex 29. 22.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 30.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge con le seguenti: trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. 1. (ex 30. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

30. 2. (ex 30. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.

30. 3. (ex 30. 4.) Mantini, Tassone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.

30. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.

***30. 5.** Mantini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.

***30. 6.** Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: giuridica,

30. 7. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***30. 8.** Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***30. 9.** Favia, Donadi, Borghesi.

ALLEGATO 3

5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Rossa, concernente la normativa sul segreto di Stato, si fa presente che la legge n. 124 del 2007 ha innovato la materia del segreto di Stato, introducendo, tra l'altro (articolo 39), l'istituto dell'accesso agli atti già coperti da segreto e demandando ad un apposito regolamento l'individuazione della normativa di dettaglio.

Alle nuove disposizioni legislative è stata data attuazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 che, in particolare, ha specificato, all'articolo 10, i criteri in base ai quali valutare la sussistenza di un interesse qualificato in capo al richiedente, ai fini del riscontro all'istanza.

Sulla base di tali criteri sono state esaminate e trattate, ai fini dei conseguenti riscontri, le richieste di accesso formulate ai sensi della nuova normativa.

Com'è noto, peraltro, talune criticità, evidenziatesi nella fase di applicazione della disciplina, hanno reso opportuno un

approfondimento della materia, al fine di pervenire alla chiarificazione interpretativa e all'affinamento delle disposizioni di riferimento.

È stata, pertanto, istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione che si è avvalsa del contributo dei Vertici degli Organismi, ascoltati nel corso di mirate audizioni, la cui attività è stata prorogata, con decreto del 18 settembre 2009, fino al 30 giugno 2010.

Dei lavori della Commissione, il Sottosegretario di Stato – Autorità delegata – ha riferito al Comitato parlamentare di controllo, Organo privilegiato di interlocuzione del Sistema di informazione per la sicurezza, nel corso di una audizione tenutasi in data 15 dicembre 2009.

Nel frattempo la Commissione ha continuato a valutare le istanze formulate ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 124 del 2007.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	68
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 10.15.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 19 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 maggio 2010*).

Invita quindi i rappresentanti del Governo, ciascuno con riferimento alle proposte emendative di competenza, nonché il relatore ad esprimere i pareri.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO preliminarmente esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.200 e 5.200 del relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 1.80; Ferranti 1.75, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole « dell'imputato di reato connesso »; Ferranti 1.71 e Garavini 1.61. Sull'emendamento Contento 1.6 si rimette alla Commissione. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Contento 1.7

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 1.63, a condizione che lo stesso sia riformulato come emendamento suppressivo dell'articolo 1, comma 3, lettera e).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 1.1, 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita al ritiro dell'emendamento Vietti 2.13, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.1, a condizione che sia riformulato aggiungendo la parola « anche » dopo la parole « sulla base ». Invita al ritiro dell'emendamento Ferranti 2.90, dichiarando che il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. Esprime parere favorevole sull'emendamento Garavini 2.31. Invita al ritiro degli emendamenti Garavini 2.32 e Di Pietro 2.10, con l'impegno ad una ulteriore valutazione in vista dell'esame in Assemblea. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.2, Di Pietro 2.11 e Contento 2.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4 Contento, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere un regolamento interministeriale adottato dai dicasteri interessati. Invita al ritiro degli identici emendamenti Vitali 2.20 e Ferranti 2.40, dichiarando che il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno di corrispondente contenuto. A tale proposito sottolinea l'inopportunità di stabilire per legge l'elencazione delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, ritenendo invece opportuno prevedere tale elencazione in una fonte secondaria che rende più facile l'aggiornamento dell'elencazione stessa. Nell'ordine del giorno si potrà invitare il Governo ad inserire nell'elencazione delle predette attività quelle previste espressamente dagli emendamenti 2.20 e 2.40.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.5 e 2.6, a condizione che siano entrambi riformulati nel senso di prevedere che l'ente locale sciolto abbia la facoltà di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita. Sull'emendamento Vietti 2.15 si rimette alla Commissione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 2.8. Invita al ritiro dell'emendamento Contento 2.9, ritenendo comunque che in occasione dell'esame in Assemblea si dovrà modifi-

care il testo del provvedimento tenendo conto delle esigenze sottese all'emendamento in questione prevedendo peraltro che la soluzione del conto dedicato non sia stabilita in via esclusiva.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.30, ove riformulato nel senso di prevedere che dopo le parole « delle imprese » siano inserite le seguenti: « nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei » e, al secondo periodo, dopo le parole « delle imprese » siano inserite le seguenti: « nonché la gestione dei finanziamenti di cui sopra ». Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 3.4, Garavini 3.5, sugli articoli aggiuntivi Vitali 3.01 e Ferranti 3.010, sostanzialmente identici, nonché sugli emendamenti Ferranti 4.5, Garavini 4.7 e Ferranti 4.6. Invita al ritiro degli emendamenti Vietti 4.1 e 4.2, Garavini 4.8, Vietti 4.3 e 4.4, Garavini 4.9 e 4.10, dichiarando l'impegno del Governo, che ne condivide gli obiettivi, ad una ulteriore valutazione in vista dell'esame in Assemblea. Invita al ritiro degli emendamenti Di Pietro 5.1, Garavini 5.2, Di Pietro 6.2, Contento 6.1, nonché degli articoli aggiuntivi Di Pietro 6.01 e Garavini 6.02.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita al ritiro degli identici emendamenti Contento 7.3, Di Pietro 7.1 e 7.200 del Relatore, ritenendo che l'aumento di pena ivi previsto non sia conforme al quadro generale delle pene previste dal codice e dalle leggi speciali. Invita al ritiro dell'emendamento Contento 7.2, ritenendo preferibile la formulazione dell'articolo aggiuntivo 7.01, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato prevedendo che la nuova fattispecie si applichi « salvo che il fatto costituisca più grave reato » e sopprimendo il comma 2.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, anche a nome del collega Caliendo, invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative non precedentemente menzionate, con particolare riferimento a quelle relative all'articolo 12, che riguardano prevalentemente temi che costituiscono l'og-

getto di un disegno di legge all'esame del Senato.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, ritira tutti i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi per i quali il Governo ha espresso un parere contrario sia pure attraverso l'invito al ritiro, fatta eccezione per l'emendamento 7.200. Esprime per il resto parere conforme a quello del Governo, fatta eccezione per gli identici emendamenti Vitali 2.20 e Ferranti 2.40, sui quali esprime parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) preannuncia che ritirerà tutte le proprie proposte emendative, come richiesto dal Governo, fatta eccezione per l'emendamento 7.3. Accoglierà, inoltre, tutte le proposte di riformulazione del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito democratico interverrà per illustrare solo le proposte emendative ritenute più importanti, contribuendo in tal modo allo svolgimento dei lavori della Commissione in un clima collaborativo che auspica possa condurre ad un testo ampiamente condiviso.

Laura GARAVINI (PD) condivide le dichiarazioni dell'onorevole Ferranti.

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che sia importante rendere più precisa e dettagliata la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che appare estremamente generica in considerazione del riferimento a concetti quali la ricognizione, l'armonizzazione e il coordinamento, i cui confini appaiono piuttosto sfumati ed in parte sovrapposti. L'indeterminatezza della formulazione di questa disposizione, infatti, si traduce in indeterminatezza della delega.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che i concetti di ricognizione, armonizzazione e coordinamento assumano un significato piuttosto definito nel contesto del provvedimento. Prende comunque atto dell'indicazione dell'onorevole Ci-

riello e, tenendo conto che anche il Comitato per la legislazione ha formulato dei rilievi al riguardo, si impegna ad un approfondimento della questione.

Lorenzo RIA (UdC) si riserva di accogliere gli inviti al ritiro di proposte emendative del proprio gruppo, laddove il Governo abbia assunto un impegno ad accogliere ordini del giorno di contenuto corrispondente. Non ritirerà peraltro l'emendamento Vietti 1.29.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo avere chiesto ai rappresentanti dei gruppi di indicare le sostituzioni, avverte che ha inizio l'esame dell'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.9 e 1.24 e Vietti 1.29.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i propri emendamenti 1.76 e 1.78. Ritira inoltre l'emendamento 1.108, auspicando che il Governo valuti con attenzione la prospettata esigenza di migliorare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.23 e 1.21.

Donatella FERRANTI (PD) ritira i propri emendamenti 1.72 e 1.79. Ritira altresì l'emendamento 1.73, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, anche tenuto conto che lo stesso è stato formulato sulla base di rilevanti indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.80 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Ferranti 1.81, Vietti 1.30 e Ferranti 1.82.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio emendamento 1.83, volto ad attribuire il coordinamento in materia di misure di prevenzione patrimoniale al

procuratore distrettuale antimafia, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.83.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.84 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.85, che prevede l'istituzione presso i tribunali capoluogo di distretto di sezioni specializzate per l'applicazione di misure di prevenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.85 e 1.86.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.74, sostanzialmente volto a dare attuazione al principio del giusto processo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che sia sufficiente l'applicazione delle regole già previste dal codice di procedura penale con riferimento agli atti garantiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 1.74, Di Pietro 1.25 e Ferranti 1.87.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 1.75 come indicato dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 1.75 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Ferranti 1.88.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.89.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferranti 1.90, approva l'emendamento Ferranti 1.71 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Ferranti 1.91 e 1.70, Garavini 1.60, Di Pietro 1.18, 1.22 e 1.19, Ferranti 1.69 e 1.100, approva l'emendamento Garavini 1.61

(*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Di Pietro 1.26.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.5.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.102.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 1.93.

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.20 e Ferranti 1.68.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.103.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.6.

La Commissione approva l'emendamento Conteno 1.7 (*vedi allegato*).

Ignazio MESSINA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 1.10, volto a predisporre strumenti di sostegno per le imprese vittime della mafia, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che siano sufficienti gli strumenti a tal fine già predisposti nel disegno di legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.10, 1.15 e 1.13.

Laura GARAVINI (PD), accogliendo la proposta del Governo, riformula il proprio emendamento nel senso di renderlo soppressivo dell'articolo 1, comma 3, lettera e).

La Commissione approva l'emendamento Garavini 1.63 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Garavini 1.63 (*nuova formulazione*) non sarà posto in votazione l'emendamento Ferranti 1.106.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 1.14 e 1.16, Ferranti 1.67 e 1.104 e Di Pietro 1.27, nonché approva l'emendamento Contento 1.1 (*vedi allegato*),

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.64.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.105.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 1.28.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.2.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.107, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.65, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 1.3 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Di Pietro 1.17, 1.11 e 1.12.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.66, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea. Sottolinea quindi come alcuni aspetti della disciplina relativa all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata siano rimasti sostanzialmente incompiuti, auspicando che il Governo valuti l'opportunità di inserire le necessarie integrazioni nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO si impegna ad una ulteriore valutazione

dei profili della disciplina cui l'onorevole Ferranti ha fatto riferimento, in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.4.

Lorenzo RIA (UdC) ritira gli emendamenti 1.31 e 2.13, dei quali è cofirmatario.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il proprio emendamento 2.1 nel senso indicato dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 2.90, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno dal corrispondente contenuto.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 2.31 (*vedi allegato*).

Laura GARAVINI (PD) ritira il proprio emendamento 2.32, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Garavini 2.33.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento Di Pietro 2.10, del quale è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Contento 2.2 e Di Pietro 2.11 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento Vietti 2.14, del quale è cofirmatario.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento 2.12 Di Pietro, del quale è cofirmatario, e sottoscrive l'emendamento Contento 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Contento 2.3 e 2.200 del relatore (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il proprio emendamento 2.4, accogliendo la proposta del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) sottoscrive l'emendamento Ferranti 2.40.

Angela NAPOLI (PdL) sottoscrive l'emendamento Vitali 2.20.

Donatella FERRANTI (PD) e Angela NAPOLI (PdL), alla luce del parere espresso dal rappresentante del Governo, ritirano gli emendamenti 2.20 e 2.40, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.5. Riformula quindi i propri emendamenti 2.6 e 2.7 secondo quanto indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Contento 2.6 (*nuova formulazione*) e 2.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 2.15, in ordine al quale il Governo si è rimesso alla Commissione. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa sia volta a prevedere l'introduzione di sanzioni eccessivamente severe in conseguenza dell'omissione della comunicazione alla prefettura delle modifiche dell'assetto dell'impresa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, pur condividendo il principio alla base dell'emendamento 2.15, ritiene che lo stesso preveda sanzioni sproporzionate.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide le osservazioni dell'onorevole Contento.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, in considerazione della gravità della violazione, sarebbe sufficiente prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie consistenti.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Vietti 2.15.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento Vietti 2.15, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Ribadisce la propria contrarietà alla previsione che obbliga anche le piccole imprese ad aprire un conto bancario dedicato, per ciascun appalto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che invece la previsione generalizzata dell'obbligo di aprire conti correnti bancari dedicati sia di estrema utilità.

Ignazio MESSINA (IdV) condivide la previsione generalizzata dell'obbligo di aprire conti bancari dedicati, ritenendo che sia un aspetto qualificante del provvedimento, purché però si tratti di conti bancari esclusivi per ciascuna opera appaltata.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide le perplessità dell'onorevole Contento e sottolinea come appaia sufficiente, anche all'interno di un unico conto bancario, tracciare i flussi finanziari riferiti a ciascuna opera appaltata semplicemente attribuendo a ciascuna di esse un diverso codice identificativo.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.8 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 2.16, del quale è cofirmatario.

Ignazio MESSINA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.03, volto a meglio precisare la fattispecie di associazione di stampo mafioso, inserendo nell'articolo 416-*bis* una clausola di chiusura. Raccomanda altresì l'approvazione degli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.01 diretti a meglio riscrivere le fattispecie dei delitti di scambio elettorale politico e mafioso e di riciclaggio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 2.02 e 2.01.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 3.30.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ferranti 3.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Ferranti 3.5, approva l'emendamento Ferranti 3.4.

Lorenzo RIA (UdC) ritira il suo emendamento 3.3.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 3.1 e 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 3.010 nella parte relativa all'identificazione degli addetti nei cantieri, inserendovi un secondo periodo dello stesso tenore dell'articolo aggiuntivo 3.01 Vitali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici articoli aggiuntivi Vitali 3.01 e Ferranti 3.010 (*vedi allegato*) e l'emendamento Ferranti 4.5 (*vedi allegato*), respinge l'emendamento Garavini 4.7 ed approva l'emendamento Ferranti 4.6 (*vedi allegato*).

Lorenzo RIA (UdC) ritira i suoi emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 al fine di consentire una ulteriore riflessione sulle questioni tecnico-giuridiche da risolvere

per configurare un apparato sanzionatorio adeguato e coerente.

Laura GARAVINI (PD) ritira i suoi emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 5.2, auspicando che le questioni oggetto di tali emendamenti saranno affrontate in maniera adeguata in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavini 4.12 e Di Pietro 5.1 ed approva l'emendamento del relatore 5.200 (*vedi allegato*).

Ignazio MESSINA (IdV) raccomando l'approvazione dell'emendamento Di Pietro 6.2, volto ad accogliere una indicazione del Procuratore nazionale Antimafia.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) rileva che, secondo quanto appena dichiarato dall'onorevole Messina, pare che vi sia una sorta di rapporto diretto tra l'onorevole Di Pietro e il Procuratore nazionale Antimafia. Osserva a tale proposito che al gruppo della Lega, al contrario di quanto è avvenuto per il gruppo del quale è il massimo esponente politico l'onorevole Di Pietro, non è pervenuta alcuna proposta di emendamento da parte del Procuratore nazionale Antimafia.

Ignazio MESSINA (IdV) replica all'onorevole Brigandì che l'emendamento riprende una delle tante indicazioni che il Procuratore nazionale Antimafia ha fornito alla Commissione giustizia in occasione della sua audizione, che peraltro sono riportate in un documento depositato dallo stesso Procuratore.. Non si tratta pertanto di alcun rapporto privilegiato tra il Procuratore nazionale Antimafia ed il gruppo di Italia dei Valori.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 6.2.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 6.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 6.05 e 6.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.02 in materia di riciclaggio, al fine di consentire un ulteriore approfondimento di natura tecnico-giuridica sulle modifica che necessariamente dovranno essere apportate alla disciplina del reato di riciclaggio, che costituisce uno degli strumenti dei quali si avvalgono maggiormente le associazioni di stampo mafioso. Auspica che in Assemblea si possa addivenire a una soluzione soddisfacente per contrastare le attività di riciclaggio poste in essere da tali associazioni.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Garavini circa l'esigenza di intervenire anche in materia di riciclaggio anche per contrastare meglio le associazioni di stampo mafioso.

Laura GARAVINI (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Lorenzo RIA (UdC) sottoscrivono l'emendamento Di Pietro 7.1.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) e Angela NAPOLI (PdL) sottoscrivono l'emendamento Contento 7.3.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce l'invito al ritiro degli identici emendamenti 7.3, 7.1 e 7.200, rilevando come la contrarietà sia dovuta a ragioni di coerenza del sistema penale, ritenendo eccessivo un ulteriore aumento di pena rispetto a quello già effettuato dall'articolo 7 del disegno di legge in esame rispetto al reato di turbata libertà degli incanti. Sottolinea quindi che il Governo non ha una contrarietà di merito rispetto all'aumento di pena, quanto piuttosto delle perplessità di principio. Al fine di evitare qualsiasi equivoco a tal proposito, anziché chiedere il ritiro degli emendamenti dichiara di rimettersi alla Commissione in merito alla loro votazione.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), pur comprendendo le ragioni di sistema che hanno indotto il rappresentante del Governo a chiedere il ritiro degli emendamenti in esame, ritiene che in alcuni casi, come quello in esame, le ragioni strettamente giuridiche debbano lasciare il passo ad altre esigenze come quelle che emergono chiaramente quando si considera che il reato di turbata libertà degli incanti è strettamente connesso alle attività mafiose.

La Commissione approva gli identici emendamenti 7.200 del relatore, Contento 7.3 e Di Pietro 7.1.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 7.2, insistendo per l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 7.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.05 con le stesse considerazioni svolte per l'articolo aggiuntivo 6.02.

Manlio CONTENUTO (PdL) riformula il suo articolo aggiuntivo 7.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Contento 7.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), respinge l'articolo aggiuntivo Di Pietro 7.08 e gli emendamenti Garavini 8.1 e Di Pietro 9.1 e 10.1.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira l'emendamento 10.2 del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Di Pietro 11.1.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 12.1 del quale è cofirmatario.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 12.2.

Laura GARAVINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.01, volto a conferire una delega al Governo in materia di incandidabilità alle elezioni nonché di decadenza dal mandato

nei confronti di coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per gravi reati, quali quelli di associazione di stampo mafioso o di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ovvero per altri gravi reati, tra i quali ricorda alcuni contro la pubblica amministrazione. Ritiene che un articolo aggiuntivo, come quello in esame, debba essere considerato come un punto qualificante per l'intera normativa che si intende approvare per contrastare le associazioni mafiose. Invita pertanto la Commissione a valutare con la dovuta attenzione tale proposta emendativa.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo Garavini 12.01 non per ragioni di merito quanto piuttosto di metodo, ricordando che presso il Senato è in discussione il disegno di legge contro la corruzione. In sostanza l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame potrebbe comportare il rischio di una duplicazione di disciplina della stessa materia da parte dei due rami del Parlamento.

Rita BERNARDINI (PD) esprime la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo 12.01 che sostanzialmente si limita ad estendere alle elezioni nazionali delle cause di incandidabilità già prevista per le elezioni amministrative. Ritiene che tale articolo aggiuntivo unisca una serie eterogenea di reati prevedendo delle conseguenze in materia di rappresentanza politica di estrema gravità.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame tratti di questioni estremamente rilevanti che debbano essere affrontate con la dovuta attenzione dal Parlamento, cosa che non sarebbe possibile qualora la Commissione si limitasse ad approvare, senza alcun effettivo approfondimento, l'articolo aggiuntivo Garavini 12.01.

Angela NAPOLI (PdL) preannuncia il proprio voto a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01.

Donatella FERRANTI (PD) raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.01, ritenendo che non possa essere accettata la questione di metodo prospettata dall'onorevole Contento. Ribadisce come sia una questione estremamente rilevante quella della incandidabilità ovvero della decadenza dal mandato di coloro che abbiano riportato condanne per reati strettamente connessi alla criminalità di stampo mafioso, come prevede anche l'articolo aggiuntivo Bersani 12.02, che comunque, quale cofirmataria, ritira per meglio concentrare l'attenzione della Commissione proprio sull'articolo aggiuntivo 12.01.

Lorenzo RIA (UdC) esprime il proprio voto a favore dell'articolo aggiuntivo 12.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 12.01.

Laura GARAVINI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 12.03, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime delle perplessità sugli articoli aggiuntivi ancora da votare, rilevando come questi, riguardando i delitti ambientali, non sembrino rientrare nell'ambito della materia oggetto del disegno di legge in esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che la considerazione dell'onorevole Contento sarebbe fondata qualora oggetto di esame fosse un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, in quanto in tal caso i criteri di ammissibilità sono ben più rigorosi di quelli che regolano l'ammissibilità di emendamenti relativi a progetti di legge ordinari. Nel caso in esame la materia ambientale ed, in particolare, quella dell'eco-mafia è oggetto di un intervento nell'articolo 8 del disegno di legge laddove l'articolo 8, comma 1, modificando l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006) la lista dei

procedimenti per i reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di Pubblico Ministero sono attribuite all'ufficio dello stesso presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Oltre a ciò vi sono anche delle considerazioni di carattere generale in merito della strumentalità dei reati ambientali in merito alle attività delle associazioni di stampo mafioso che hanno indotto la presidenza a considerare ammissibili gli articoli aggiuntivi in questione.

Laura GARAVINI (PD) ritira tutti i propri articoli aggiuntivi presentati all'articolo 12, salvo l'articolo aggiuntivo 12.04 del quale ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavini 12.04.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, osserva come con l'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, il Governo sia stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

Rileva quindi come il Governo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14, n. 2), del testo unico sul Consiglio di Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054) richiamato dalla legge di delega, il Governo abbia affidato il compito di elaborare uno « schema di codice » al Consiglio di Stato, presso il quale è stata istituita una Commissione speciale con la partecipazione, espressamente prevista dalla stessa legge delega, oltre che ovviamente di consiglieri di Stato, di magistrati dei TAR, di esponenti della Corte di Cassazione, dell'Avvocatura dello Stato, dell'Accademia e del Foro.

Lo schema di codice, prima che fosse licenziato, è stato sottoposto all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, delle associazioni dei magistrati amministrativi, delle associazioni professionali degli avvocati, nonché delle associazioni dei professori di diritto amministrativo e degli studiosi del processo amministrativo, che hanno formulato osservazioni e rilievi, tenuti in debito conto dalla Commissione.

In merito alle ragioni e agli obiettivi del provvedimento, ricorda come, diversamente dal processo civile e da quello penale, il processo amministrativo non abbia un « codice », la sua disciplina rinvenendosi in modo frammentato in alcune leggi fondamentali: legge n. 2248 del 1865, all. E di abolizione del contenzioso amministrativo; testo unico delle leggi sul processo davanti al Consiglio di Stato del 1924; regolamento di procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del medesimo organo giurisdizionale, risalente al 1907; legge n. 205 del 2000. Leggi la cui lettura

va coordinata con previsioni contenute in leggi generali (si pensi alle leggi di riscrittura della legge n. 241 del 1990 e alle relative implicazioni processuali, al codice di procedura civile con tutti i dubbi che l'esatta delimitazione del suo ambito di concreta invocabilità innesca) e di settore (quelle che prevedono ipotesi di giurisdizione esclusiva, quella sui contratti pubblici, quelle che incidono sui termini di impugnazione o sulla competenza). Alla pluralità delle fonti si accompagna, e spesso ne è conseguenza, una situazione di incertezza interpretativa ormai estesa ad innumerevoli profili. Emerge dunque l'esigenza di una riscrittura organica della disciplina vigente, improntata ai principi di pienezza e satisfattività delle tecniche di tutela, di concentrazione processuale e immediatezza e rapidità della tutela conseguibile nel sistema di giustizia amministrativa.

L'attuazione di questi principi ha costituito la stella polare dell'impegno profuso dalla Commissione speciale che ha licenziato lo schema di codice l'8 febbraio 2010.

Segnala quindi le principali novità.

Vengono ampliate le azioni proponibili nel processo amministrativo, con la positivizzazione dell'azione di accertamento (per vero già dal 2009 ammessa in via pretoria) e di quella di adempimento.

Viene data soluzione all'annoso problema dei rapporti tra azione di annullamento dell'atto causativo del danno e l'azione risarcitoria (questione su cui da anni si registra un contrasto interpretativo tra Sezioni unite di Cassazione che ammettono l'esperibilità dell'azione risarcitoria non preceduta dal ricordo per l'annullamento dell'atto e la giurisprudenza amministrativa, ferma invece sulla tesi della cosiddetta pregiudizialità): soluzione consistita nel riconoscimento dell'esperibilità dell'azione risarcitoria autonoma, assoggettata tuttavia ad apposita e puntuale regolamentazione (termine decadenziale di 180 giorni; estensione della disciplina di cui all'articolo 1227 codice civile);

Segnala altresì il riordino delle norme in tema di riparto di giurisdizione, ispirato

al principio di concentrazione processuale; il riordino della disciplina della tutela cautelare, con generalizzazione della tutela *ante causam*; il riordino del sistema delle impugnazioni, ispirato all'esigenza di concentrazione delle impugnazioni; la revisione e razionalizzazione dei riti speciali.

Rileva quindi come sullo schema di codice licenziato dalla Commissione speciale siano stati apportati taluni interventi dal Consiglio dei Ministri.

Restando immutata una grandissima parte del testo, il Governo è in specie intervenuto sul novero delle azioni esperibili, sulla questione della pregiudiziale, sulla *traslatio*, su quella della competenza territoriale, sui rapporti (in materia di prova) tra consulenza tecnica e verifica e sul procedimento elettorale.

Segnala, pertanto, tra le principali modifiche introdotte dal Governo: l'eliminazione delle azioni di accertamento e di adempimento; l'autonoma esperibilità della tutela risarcitoria per la lesione delle posizioni di interesse legittimo (con un termine di decadenza della relativa azione di 120 giorni e non più di 180) e applicazione di principi analoghi a quelli espressi dall'articolo 1227 del codice civile, per quanto riguarda i danni che avrebbero potuto essere evitati mediante il tempestivo esperimento dell'azione di annullamento; la necessità, qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, di notificare il ricorso anche agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile. In mancanza il giudice ordina l'estensione del contraddittorio; l'introduzione della rilevanza d'ufficio, nella fase cautelare, dell'incompetenza del giudice adito; la preferenza, tra gli ausiliari del giudice cui affidare attività istruttoria, del verificatore ed il ricorso al consulente solo « se indispensabile ».

Segnala, inoltre, l'eliminazione della disciplina relativa al contenzioso elettorale politico, con la conseguenza che in parte qua resta la giurisdizione domestica. È stato introdotto *ex novo*, in ossequio alla legge delega, il rito avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio, ma

limitatamente all'esclusione delle liste e dei candidati e con legittimazione attiva limitata ai soli delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, con esclusivo riferimento alle elezioni di regioni, province e comuni. In tutti gli altri casi ogni provvedimento relativo al procedimento, anche preparatorio, per le predette elezioni e per quelle al Parlamento europeo è impugnabile soltanto a conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Ulteriori modifiche introdotte dal Governo sono: l'eliminazione, tra le ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, di quella relativa al contenzioso avverso le ordinanze contingibili ed urgenti; l'introduzione, tra le ipotesi di incompetenza inderogabile del Tar del Lazio (sede di Roma), di quella relativa allo scioglimento dei consigli comunali nei casi previsti dagli articoli 142 e 143 (e non anche 141) del testo unico del 18 agosto 2000 n. 267; l'eliminazione delle sezioni stralcio, che erano state introdotte dalla Commissione istituita presso il Consiglio di Stato per eliminare l'arretrato pendente presso i Tribunali amministrativi regionali.

Si riserva quindi di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, richiama l'attenzione della Commissione sulla estrema delicatezza del provvedimento in esame, anche con riferimento ai tempi a disposizione. Il termine per l'espressione del parere è, infatti, il 18 giugno prossimo, ma è necessario che l'esame si concluda prima di tale data se

si vuole che il Governo abbia il tempo di accogliere eventuali rilievi della Commissione.

Sottolinea come, per questi motivi, anche le eventuali audizioni dovranno essere limitate ad un ristretto numero di soggetti e contenute in un arco temporale molto limitato. Sulle audizioni, in ogni caso, si deciderà nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato martedì 25 maggio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi e petizione n. 534.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

ALLEGATO

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo e C. 529 Vitali).**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 1),
inserire il seguente:*

1-bis) che sia adeguata la disciplina dell'articolo 23-bis, della legge n. 646 del 1982.

1. 80. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a), dopo il n. 2),
aggiungere il seguente:*

2.1) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.

1. 75 (Nuova formulazione). Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera a) al punto n. 3.3),
sopprimere le parole:* ovvero quando permanga grave o comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati.

1. 71. Ferranti, Garavini, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

*Al comma 3, lettera b), sostituire il n. 2)
con il seguente:*

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione degli Stati ove i beni si trovano.

1. 61. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera c), numero 4,
sostituire le parole da:* solo fino a medesimi *con le seguenti:* anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico.

1. 7. Contento.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1. 63 (nuova riformulazione). Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

*Al comma 3, lettera g), n. 2), dopo le
parole:* a quando *inserire le seguenti:* entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non superiore a novanta giorni.

1. 1. Contento.

Al comma 3, lettera h), n. 2, sostituire le parole: in via residuale, sul 70 per cento del con la seguente: sul.

1. 3. Contento.

Al comma 4, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

1. 4. Contento.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: anche sulla base di quanto stabilito dalla successiva lettera d).

2. 1 (Nuova formulazione). Contento.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: con previsione della possibilità di integrare la banca dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il Procuratore Nazionale Antimafia di accedere in ogni tempo alla banca dati medesima.

2. 31. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Fiano.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: una inserire la seguente: unica.

2. 2. Contento.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della documentazione antimafia aggiungere le seguenti: con immediata efficacia su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la Pubblica amministrazione, e delle informative antimafia negative.

2. 11. Di Pietro, Messina.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) individuazione dei dati da inserire nella banca di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro o fornitura pubblici ovvero ad altri elementi idonei ad identificare la prestazione.

2. 3. Contento, Messina.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) previsione della possibilità di accedere alla banca dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

2. 200. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: individuazione inserire le seguenti: attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico.

2. 4 (Nuova formulazione). Contento.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) facoltà, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

2. 6 (Nuova formulazione). Contento.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

2. 7 (Nuova formulazione). Contento.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

2. 8. Contento.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle imprese inserire le seguenti: nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunitari ed europei e, al secondo periodo, dopo le parole: e alle forniture pubblici inserire le seguenti: nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo.

3. 30 (Nuova formulazione). Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: gli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le seguenti: banche o Poste SpA.

3. 4. Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei Cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

ART. 3-ter.

(Identificazione addetti nei cantieri).

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committente.

* **3. 01.** Vitali, Angela Napoli, D'Ippolito Vitale, Brigandì.

Dopo l'articolo 3 inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

(Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

ART. 3-ter.

(Identificazione addetti nei cantieri).

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, lettera u) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 deve contenere anche l'indicazione del proprio committente.

* **3. 010.** Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei, Ria, Messina.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1 *aggiungere le seguenti:* e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche.

4. 5. Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: degli intermediari abilitati di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *con le seguenti:* di banche e Poste SpA.

4. 6. Ferranti, Garavini Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Cuperlo, Concia, Tidei.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: di illeciti *inserire le seguenti:* valutari e societari e comunque.

5. 200. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* cinque.

* **7. 200.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* cinque.

* **7. 3.** Contento.

Al comma 1, sostituire la parola: quattro *con la seguente:* cinque.

* **7. 1.** Di Pietro, Messina.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

Dopo l'articolo 353 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 353-bis. — *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 1032 ».

7. 01 *(Nuova formulazione).* Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, in vista della conclusione della Revisione Periodica Universale cui è sottoposta l'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 84

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, in vista della conclusione della Revisione Periodica Universale cui è sottoposta l'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Furio COLOMBO, *presidente*, Matteo MECACCI (PD), Enrico PIANETTA (PdL), Mario BARBI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL) e Renato FARINA (PdL).

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

I deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Matteo MECACCI (PD) e Furio COLOMBO, *presidente*, chiedono ulteriori chiarimenti a cui replica il sottosegretario Vincenzo SCOTTI.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	85
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	86
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
ERRATA CORRIGE	100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

C. 3443-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra il disegno di legge, che reca la conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010,

n. 63, concernente disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. In particolare, rileva che l'articolo 1 prevede la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati esteri nel caso in cui sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana, nonché l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa. Fa presente, altresì, che la disposizione stabilisce, inoltre, l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso e ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Segnala, altresì, che l'articolo 2 dispone la proroga del termine per il rinnovo dei COMITES – e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero – le cui elezioni, in base all'articolo 8 della legge n. 286 del 2003, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 207 del 2008, avrebbero dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2010. In particolare, l'articolo 2 dispone che le elezioni dei COMITES debbano comunque svolgersi entro il 31 dicembre 2012. Viene conseguentemente disposto il prolungamento del mandato degli attuali componenti dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero, fino all'insediamento dei nuovi organi.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva che, in base alla normativa vigente, gli stanziamenti necessari per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero vengono determinati con la legge di bilancio per gli esercizi finanziari cui le spese si riferiscono. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa allegata al decreto-legge n. 207 del 2008 indica che tali spese ammontano a 6 milioni di euro per i COMITES e a 1 milione di euro per il Consiglio generale degli italiani all'estero. In proposito, andrebbe a suo avviso chiarito se il mancato rispetto delle scadenze

temporali previste dalla disciplina vigente per il rinnovo dei predetti organismi possa alterare le previsioni già incorporate nei tendenziali di spesa, tenuto conto che per effetto della norma in esame lo stanziamento 2010 rimarrebbe presumibilmente inutilizzato, mentre occorrerebbe disporre di idonee risorse finanziarie per gli anni successivi, in ragione della possibilità di svolgere le elezioni per il rinnovo nel 2011 o nel 2012. In merito all'articolo 1, comma 3, che prevede la sospensione degli atti esecutivi già perfezionati, ritiene che sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la sussistenza di eventuali effetti finanziari di carattere indiretto in relazione al contenzioso in essere e alle connesse pretese risarcitorie.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene preferibile rinviare il seguito del provvedimento alla seduta che potrà essere convocata per martedì al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame prevede incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Rileva in proposito che non sono fornite le indicazioni ne-

cessarie a riscontrare se i benefici fiscali concessi ai lavoratori ed alle imprese, a norma dei Capi II e III, possano essere erogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, ritiene opportuno, fra l'altro, acquisire una stima del flusso di rientro dei lavoratori aventi i requisiti previsti dalle norme in esame, come proiezione delle tendenze già in atto. Rileva, infatti, che per i lavoratori che sarebbero comunque rientrati in Italia la norma configura un'agevolazione fiscale, da cui discende una perdita di gettito di pari importo. Con riguardo al medesimo profilo, osserva altresì che andrebbe esplicitato secondo quali parametri sia stato ipotizzato l'effetto incentivante delle disposizioni in esame riguardo all'assunzione del personale destinatario delle agevolazioni: rileva, infatti, che, qualora le nuove assunzioni si limitassero a determinare la sostituzione di un potenziale lavoratore italiano con uno avente i requisiti stabiliti dal testo, all'agevolazione fiscale corrisponderebbe, nuovamente, una perdita di gettito di pari importo. Sottolinea che, inoltre, non appare evidente se il gettito aggiuntivo delle imposte, rinveniente dai lavoratori e dalle imprese, sia idoneo a generare maggiori incassi in misura tale da coprire le spese da sostenere in relazione alla stipula di accordi per la totalizzazione dei contributi. Con riguardo alla totalizzazione, inoltre, osserva che gli oneri, essendo di natura pensionistica, sono destinati a prodursi nel corso degli anni e che, pertanto, richiederebbero una copertura di carattere permanente. Fa presente che, al contrario, al fondo, sebbene la norma lo qualifichi come permanente, potranno affluire risorse solo durante il corso della vita lavorativa dei beneficiari delle norme in esame e per il periodo di permanenza in Italia. Evidenzia come si determina, in tal modo, un disallineamento temporale tra maggiori oneri pensionistici e maggiori entrate per imposte dirette. Quanto all'onere di cui all'articolo 14, comma 4, connesso all'attuazione dell'articolo 11 e determinato in 5 milioni per i primi due

anni di applicazione delle norme, fa presente che andrebbe in primo luogo precisata la modulazione temporale di tale spesa. Inoltre, rileva che andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere, che la norma configura come limite massimo di spesa, pur in presenza di benefici di natura pensionistica. Anche a tale riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene infine opportuno che il Governo chiarisca se dagli adempimenti necessari per il rientro in Italia delle persone destinatarie delle norme in esame, espletati dalle sedi consolari a norma dell'articolo 9, possano derivare oneri di natura amministrativa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 14, comma 1, osserva come lo stesso prevede che la concessione dei benefici non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, segnala che la disposizione, formulata nei termini di una clausola di neutralità finanziaria, andrebbe modificata in maniera più conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai Capi II e III non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al fondo del quale è prevista l'istituzione ai sensi del comma 2, fermi rimanendo i profili critici evidenziati relativamente al disallineamento temporale tra gli oneri derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, segnala che, trattandosi di un fondo di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato, le risorse non utilizzate nel corso dell'anno andrebbero in economia al termine dell'esercizio al quale si riferiscono e non potrebbero essere utilizzate negli anni successivi.

Con riferimento al comma 4, rileva che l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, per finalità nuove quali quelle previste dalla disposizione in esame, e tra l'altro per un importo predeterminato, non appare conforme alle vigenti norme contabili e sembra pregiudicare la realizzazione degli interventi già

previsti a valere sulle medesime risorse sulla base della legislazione vigente. Dal punto di vista formale, evidenzia l'opportunità di specificare se l'entità degli oneri, pari a 5 milioni di euro, debba riferirsi, non complessivamente ai primi due esercizi finanziari di applicazione della presente legge, ma a ciascuno dei suddetti esercizi. Al riguardo, anche al fine di modificare la formulazione della disposizione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento, esprime l'avviso contrario del Governo sull'articolo 3, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali introdotte dal provvedimento, rispetto alla previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008. Ferma restando la contrarietà rappresentata, evidenzia che le criticità segnalate potrebbero, in via subordinata, essere superate, prevedendo, quale condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che le disposizioni di cui all'articolo 3 trovino attuazione mediante un preventivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individui la categoria di soggetti destinatari del provvedimento, in considerazione delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale e che garantisca che l'onere derivante possa essere non superiore a quello stimato dalle disposizioni vigenti.

Con riferimento all'articolo 5, ritiene che la disposizione sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nella parte in cui si prevede, a favore di una categoria indiscriminata di soggetti (datori di lavoro, imprese, lavoratori autonomi), la corresponsione di benefici fiscali o previdenziali senza specificare nel dettaglio a quale categoria di benefici si faccia riferimento, prefigurando, anche alla luce di quanto previsto nell'articolo 1, che si

tratti di nuovi benefici ad essi non attribuibili sulla base delle disposizioni vigenti. Tale formulazione della disposizione, a suo avviso, non consente di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, che allo stato è, invece, suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati, né coperti. Ritiene, pertanto, necessario, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sopprime la disposizione, e, conseguentemente, sopprimere, al comma 1 dell'articolo 1, le parole da « nonché benefici » fino alla fine del comma e sopprimere l'articolo 6.

Per quanto attiene all'articolo 9, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sulla base della quale sia possibile verificare la neutralità finanziaria della disposizione, in considerazione del fatto che la stessa appare sicuramente suscettibile di determinare oneri privi di copertura, tenuto conto che si prefigura l'instaurazione di un rapporto convenzionale con la società Italia Lavoro SpA, di carattere necessariamente oneroso. In proposito, rileva come in passato analoghe disposizioni diretta a prevedere il ricorso a detta società, senza stanziare la relativa copertura finanziaria, ha reso necessario successivamente reperire le occorrenti risorse attingendo dal Fondo per l'occupazione. Sul piano politico, rileva che nell'attuale situazione di crisi occupazionale il Governo è assolutamente contrario a qualsiasi ipotesi di distrazione di tali risorse che, invece, inevitabilmente deriverebbe dal meccanismo prefigurato.

Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 11, che appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene, infine, all'articolo 14, rileva la necessità di sopprimere i commi 2, 3 e 4, in quanto l'utilizzo del gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 non rappresenta una forma di copertura idonea a coprire gli oneri indicati. Rileva, inoltre, che l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio previsto

dal comma 4 non rappresenta una modalità di copertura prevista dalla vigente normativa contabile.

Da ultimo, al fine di assicurare che il provvedimento sia effettivamente neutrale sotto il profilo finanziario, e quindi compatibile con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rileva la necessità di prevedere l'inserimento di apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia ai sensi della normativa contabile vigente.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione di merito, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica. In proposito richiama in particolare le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 4. Rileva, inoltre, che la previsione di incentivi limitati solo a talune regioni potrebbe dar luogo a problemi di costituzionalità e ad un contenzioso con inevitabili ricadute sulla finanza pubblica. Rileva, infine, che, pur condividendo il principio ispiratore del provvedimento, in un periodo di crisi economica e aumento della disoccupazione, vi sono perplessità sulla effettiva efficacia delle disposizioni previste.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il provvedimento trasmesso dalla Commissione finanze non presenti rilevanti profili di criticità sotto il profilo finanziario, dal momento che l'articolo 14 della proposta, recante appunto disposizioni di carattere finanziario prevede che la concessione di benefici di cui ai capi 2 e 3 del provvedimento si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche alla luce di tali disposizioni, ritiene che il provvedimento possa tranquillamente proseguire il proprio *iter* senza che si renda necessario la richiesta di una relazione tecnica sulle sue conseguenze finanziarie. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, relative alla stipula di accordi bilaterali per il riconoscimento della totalizzazione dei contributi versati all'estero, ritiene che non vi sia il rischio di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

dal momento che si tratterebbe comunque di disposizione che troverebbe una propria copertura nell'ambito di tali accordi. Per quanto riguarda, invece, le finalità più complessive del provvedimento, rileva che il rientro dei lavoratori italiani residenti all'estero determinerebbe un indubbio vantaggio economico, in ragione dell'evidente incremento del prodotto interno lordo del nostro Paese. Con riferimento poi agli incentivi fiscali, rileva come essi troverebbero ampia compensazione nelle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dei redditi dei lavoratori rientrati nel nostro Paese che, in ragione della loro elevata qualificazione professionale, potrebbero essere potenzialmente assai significativi. Da ultimo, dichiara di non condividere le preoccupazioni del collega Polledri in relazione all'impiego dei lavoratori rientrati in strutture produttive di determinate aree del territorio nazionale, ritenendo che non vi siano disposizioni ostative al riguardo in ambito comunitario.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene opportuno che sia ben chiarito che gli incentivi previsti dal provvedimento debbano applicarsi in maniera selettiva, tenendo presente il tipo di attività che si è svolta all'estero e solo con riferimento a soggetti che si trovano all'estero al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Ritiene inoltre necessario un supplemento di approfondimento con riferimento profili previdenziali.

Alessia Maria MOSCA (PD) con riferimento alle considerazioni del collega Borghesi, fa presente che la proposta di legge, al fine di evitare comportamenti distorsivi, prevede che i benefici si applichino solo ai soggetti che già si trovino all'estero e non anche a quelli che vi si trasferiscano successivamente. Per quanto riguarda poi le preoccupazioni manifestate dal relatore in ordine al possibile effetto di piazzamento di lavoratori italiani, che potrebbe determinare una perdita di gettito di misura pari a quella dell'agevolazione fiscale, fa presente che

si tratta di una obiezione che già potrebbe sollevarsi con riferimento alle analoghe disposizioni vigenti in materia e che, in occasione dell'approvazione di tali disposizioni, era stata ritenuta superabile alla luce di una complessiva analisi delle potenzialità derivanti dal rientro dei lavoratori nel nostro Paese. Per quanto attiene, infine, alla platea dei beneficiari degli incentivi previsti dal provvedimento, fa presente che la Commissione di merito, presso la quale è relatrice sulla proposta di legge, sta valutando l'ipotesi di rivedere la limitazione dei benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumere i lavori rientrati in strutture ubicate in determinate aree del territorio nazionale, che peraltro è prevista anche nella legislazione vigente.

Guglielmo VACCARO (PD) ringrazia il Governo per la disponibilità manifestata e fa presente che la Commissione di merito sarà in grado, senza particolari difficoltà, di tener conto delle osservazioni formulate dal relatore e dal Governo al fine di superare i rilievi di carattere finanziario. Fa presente che vi è una equiparazione dei soggetti che rientrano dall'estero rispetto ai disoccupati di lunga durata per i quali sono previsti analoghi benefici e in proposito manifesta la disponibilità ad approfondire eventuali effetti di spiazzamento con riferimento a quest'ultima categoria. Con riferimento alla totalizzazione dei contributi previdenziali versati a forme di previdenze estere con quelli versati a forme di previdenze nazionale, rileva che il riconoscimento di tale facoltà risponde ad esigenze di buon senso, ma, anche sul punto, manifesta disponibilità a discuterne in Commissione di merito nel caso in cui essa fosse incompatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), pur ritenendo che sussista la necessità di effettuare alcuni opportuni approfondimenti sulle implicazioni finanziarie di talune disposizioni della proposta in esame, ritiene ampiamente condivisibili le sue finalità, osservando come il provvedimento

appaia in un certa qual modo ispirato al modello del cosiddetto scudo fiscale, in quanto si prevede una sorta di scudo per il rientro del capitale umano e, di conseguenza, su una quota del reddito prodotto dai lavoratori rientrati. In questo quadro, ritiene che le risorse potenzialmente derivanti dal rientro dei lavoratori e, conseguentemente, dai redditi da essi prodotti, possano ampiamente compensare le minori entrate derivanti dal riconoscimento dei benefici fiscali previsti dal provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto dei chiarimenti e delle precisazioni forniti dall'onorevole Mosca sulle perplessità da lui sollevate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, anche tenendo conto delle osservazioni del collega Polledri e del dibattito svoltosi, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2079, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i benefici individuati alla seconda parte del comma 1 dell'articolo 1 sono suscettibili di determinare nuovi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

all'articolo 3, al fine di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione, occorre che i soggetti beneficiari siano individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che tenga conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali;

gli articoli 5 e 6 prevedono la corresponsione di benefici fiscali e previdenziali ad una categoria indiscriminata di soggetti, senza specificare i benefici medesimi, non consentendo di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione;

in merito all'articolo 9 è opportuno acquisire apposita relazione tecnica, in quanto si prefigura l'instaurazione di un rapporto convenzionale con la società Italia Lavoro Spa necessariamente oneroso;

l'articolo 11, nella sua attuale formulazione, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 14, è necessario sopprimere i commi 2, 3 e 4, in quanto l'utilizzo del gettito delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 3 non rappresenta una forma idonea di copertura;

nel riservarsi di valutare, ai fini del parere sul provvedimento che dovrà essere reso all'Assemblea, la relazione tecnica relativa all'articolo 9, richiesta in data odierna al Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: in favore di coloro con le seguenti: in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 3;

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: nonché benefici fino alla fine del comma;

all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le categorie di soggetti beneficiari di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che tiene conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche professionali, funzionali alla crescita del patrimonio scientifico nazionale, garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sopprimere l'articolo 5;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 9, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.;

all'articolo 14, sopprimere i commi 2, 3 e 4;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, al fine di evitare il possibile contenzioso, con le relative ricadute sulla finanza pubblica, di omologare la misura dei benefici di cui all'articolo 4, al fine di trattare in maniera uguale tutte le posizioni ».

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel concordare sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea come le condizioni contenute nel parere siano comunque idonee a superare le perplessità emerse, nel corso dell'odierno dibattito, evidenziando, in particolare, l'opportunità che l'individuazione dei beneficiari sia effettuata attraverso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a fini antielusivi. Conferma quindi la volontà di evitare penalizzazioni per soggetti rientranti dall'estero rispetto alla normativa vigente in Italia e evidenzia l'esigenza di esprimere comunque nella seduta odierna un parere alla Commissione di merito che consenta di approfondire le questioni sollevate, confermando l'opportunità di acquisire una relazione tecnica con riferimento all'articolo 9 del provvedimento ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che procederà a richiedere formalmente la trasmissione, entro la giornata di lunedì 24 maggio 2010, di una relazione tecnica riferita all'articolo 9 del provvedimento.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

Nuovo testo C. 2128.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda il dibattito svoltosi nella seduta di ieri e le criticità evidenziate con riferimento alla modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 1 del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che nella seduta di ieri era emerso con chiarezza come i problemi sollevati dal relatore e confermati dal rappresentante del Governo non attenevano tanto alla mancata copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, quanto piuttosto alla modalità di copertura individuata, che prevede l'incremento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti. Come era già stato evidenziato in quella sede, l'individuazione di una diversa modalità di copertura richiede la disponibilità di un tempo adeguato e, pertanto, non ritiene che sia possibile esprimere già ora un parere sul provvedimento, rilevando come l'espressione di un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione determinerebbe inevitabilmente l'arresto del suo ulteriore corso. Giudica quindi necessario confermare la volontà politica di assicurare adeguate risorse al finanziamento degli investimenti nel materiale rotabile, da utilizzare per potenziare il servizio fer-

roviario sulle linee destinate al trasporto pendolare, ed individuare, conseguentemente, nuove modalità di copertura per tali investimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come l'Assemblea avvierà l'esame del provvedimento nella seduta di lunedì 24 maggio e, pertanto, è opportuno che la Commissione bilancio esprima oggi il proprio parere, in modo da consentire alla Commissione di merito di valutare le sue implicazioni sull'ulteriore corso della proposta di legge.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'eventuale espressione di una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge, dimostrerebbe come la Commissione bilancio sia andata al di là dei compiti ad essa attribuiti, dal momento che l'articolo 1 prevede una copertura finanziaria adeguata, ancorché essa sia ritenuta inopportuna dal Governo e dal relatore per ragioni di politica economica. A tale riguardo, osserva, comunque, che gli eventuali effetti inflattivi derivanti dall'incremento dell'accisa troverebbero, a suo avviso, ampia compensazione nei benefici derivanti all'intero sistema economico dall'acquisto da parte della società Ferrovie dello Stato di nuovo materiale rotabile.

Il sottosegretario Luigi CASERO dichiara di non condividere le considerazioni da ultimo formulate dall'onorevole Vannucci, in quanto rientra pienamente nelle competenze della Commissione bilancio la valutazione dell'impatto economico dei provvedimenti, dal momento che non appare ipotizzabile che essa si limiti ad un mero calcolo ragionieristico degli oneri e delle relative coperture finanziarie. In questa ottica, ribadisce che la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 attraverso l'incremento delle aliquote di accisa sui carburanti appare economicamente insostenibile, in quanto è suscettibile di determinare rilevanti effetti inflazionistici

in un contesto economico generale già particolarmente delicato, che sicuramente non troverebbero compensazioni nei benefici derivanti dal potenziamento del sistema ferroviario.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento alle considerazioni relative alle implicazioni del provvedimento sul sistema economico, sottolinea come il finanziamento degli investimenti per il potenziamento del materiale rotabile attraverso l'incremento dell'accisa sui carburanti si muova nella stessa linea di politica economica del Governo, che, anche nel piano nazionale dei trasporti, ha posto l'accento sull'esigenza di potenziare il trasporto ferroviario, riducendo contestualmente il ricorso al trasporto su gomma. In questo quadro, l'incremento dell'accisa sui carburanti rappresenterebbe un valido incentivo ad un maggiore ricorso al sistema ferroviario, che non potrebbe non generare positive ricadute sul sistema economico nel suo complesso, che si avvantaggerebbe, ad esempio, del maggiore utilizzo dei treni da parte dei pendolari, che ridurrebbe significativamente il traffico nelle zone adiacenti ai centri urbani. Ritiene, pertanto, che una valutazione contraria giustificata dalle ricadute dell'incremento delle accise sul sistema economico dovrebbe essere sostenuta da approfondite argomentazioni tecniche, altrimenti il parere di contrarietà espresso dal Governo rappresenterebbe un'ulteriore conferma del generale atteggiamento volto a impedire al Parlamento di discutere e approvare proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Maino MARCHI (PD), cogliendo l'occasione del dibattito avviatosi in ordine alla valutazione delle implicazioni dei provvedimenti sul sistema economico, sottolinea l'esigenze che il Governo e il Parlamento si dotino di strumenti più aggiornati di rilevazione contabile, sviluppando in particolare l'applicazione di forme di bilancio ambientale. In questo contesto, richiamando il dibattito che si sta svolgendo negli ultimi mesi in sede internazionale in ordine all'indivi-

duazione di nuovi strumenti per la rilevazione del progresso e della crescita economica, superando il modello che fa riferimento in via prioritaria alla crescita del prodotto interno lordo, sottolinea come non si possano considerare i soli effetti inflazionistici dell'incremento delle aliquote dell'accisa sui carburanti. Ritiene, infatti, che, nel valutare gli effetti del provvedimento sul sistema economico, debba tenersi conto anche dei potenziali benefici derivanti dagli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile, che produrrebbero uno spostamento dal trasporto su ruota al trasporto ferroviario. Tali effetti dovrebbero, comunque, a suo avviso, essere oggetto di una misurazione di carattere scientifico, e non affidata a semplici sensazioni, che imporrebbe anche di valutare gli effetti delle disposizioni esaminate in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico e le loro potenziali ricadute sul rispetto degli obiettivi posti dai protocolli di Kyoto, il cui mancato raggiungimento è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato. Ritiene, quindi, che l'espressione di un parere contrario motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si potrebbe giustificare solo in presenza di una complessiva valutazione di carattere scientifico degli effetti economici del provvedimento e che, in mancanza di tale valutazione, la Commissione non potrebbe esprimere una tale contrarietà senza eccedere dalle competenze ad essa riconosciute.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, prendendo atto del dibattito svoltosi, conferma di condividere le finalità complessive del provvedimento, che intende far fronte alla inadeguatezza del sistema ferroviario che, specialmente per quanto riguarda il trasporto pendolare, necessita di significativi interventi di potenziamento. Ritiene tuttavia che, prima di prevedere la concessione di un nuovo contributo alla società Ferrovie dello Stato, il Parlamento dovrebbe verificare come siano stati utilizzati i fondi già stanziati per il rinnovo del materiale rotabile, e in particolare quale sia stato

l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008. Per quanto attiene, poi, agli effetti inflattivi derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti, ritiene che la copertura finanziaria individuata dall'articolo 1 della proposta di legge possa considerarsi tecnicamente corretta sulla base di un'analisi dei soli effetti diretti derivanti dall'applicazione di tale accisa, rendendosi tuttavia necessaria una valutazione più ampia dei suoi effetti sul sistema economico e sul suo inquadramento nella politica economica del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel richiamare le osservazioni del relatore, ricorda che le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008 erano destinate alle Ferrovie dello Stato senza una specifica finalizzazione, mentre quelle previste dal provvedimento in esame dovranno essere destinate al miglioramento del servizio relativo soprattutto ai pendolari. Dando atto al relatore della logicità delle sue osservazioni, rileva che anche da queste emerge come sia politicamente preferibile trovare una soluzione alternativa all'espressione di un parere contrario, al fine di consentire un'ulteriore riflessione in Commissione di merito.

Michele VENTURA (PD) chiede che siano chiarite le ragioni per le quali si ritiene di dover formulare condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiamando in proposito le osservazioni del Servizio Studi in base alle quali l'onere recato dal provvedimento sarebbe correttamente quantificato. Chiede quindi che la maggioranza e il Governo chiariscano se vi sia una contrarietà politica nel merito del provvedimento piuttosto che tecnica sulle coperture. In proposito ritiene che alle osservazioni formulate dal relatore sarebbe corretto fornire una risposta in sede di Commissione di merito.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nella seduta di ieri, rispetto alle osserva-

zioni fortemente critiche già svolte dal relatore, vi era stata una adesione da parte del rappresentante del Governo. Rileva che, in tal modo, il relatore abbia assunto una responsabilità ulteriore rispetto ai propri compiti ed alla competenza della Commissione bilancio. Nel far presente di aver condiviso gli interventi svolti dal presidente Giorgetti in Assemblea in difesa delle competenze e del ruolo della Commissione bilancio, esprime la preoccupazione che si stia creando un precedente pericoloso rispetto ad un provvedimento che aveva visto la condivisione unanime in seno alla Commissione di merito e con il ministero competente. Osserva peraltro che le motivazioni addotte per giustificare la contrarietà sul provvedimento si presentano particolarmente deboli sotto il profilo tecnico e risultano tali da non giustificare il richiamo al rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sottolinea come i pareri che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere hanno ad oggetto i profili tecnici dei provvedimenti, ma non si limitano ad un mero calcolo ragionieristico delle loro implicazioni finanziarie e, pertanto, ritiene assolutamente legittimo che la Commissione valuti i complessivi effetti economici delle singole disposizioni. Giudica pertanto assolutamente giustificata la contrarietà su una disposizione che prevede un incremento dell'accisa sui carburanti che si tradurrebbe in un incremento della pressione fiscale, ponendosi in contrasto con le linee di politica economica seguite dal Governo e determinando significativi effetti negativi per l'economia del Paese.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la Commissione dovrà seguire il medesimo metro di giudizio nell'esame di tutti i provvedimenti, anche di iniziativa governativa, che sarà chiamata ad esaminare in futuro.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che l'espressione di un parere contrario mo-

tivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione non trova rispondenza del dettato di tale norma costituzionale, ai sensi della quale le leggi che comportano nuovi o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. A suo giudizio, infatti, l'incremento dell'aliquota assicura un'adeguata copertura finanziaria per il contributo riconosciuto alla società Ferrovie dello Stato e, pertanto, un'eventuale valutazione contraria non può che essere giustificata da motivi di opportunità politica.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che l'intervento di cui al provvedimento è diverso da quello già disposto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, richiamando in proposito anche la discussione all'epoca svoltasi. Ritiene pertanto improprio, trattandosi di risorse per il miglioramento del servizio offerto ai pendolari, opporre l'argomentazione che in passato siano state già stanziati altre risorse. Sottolinea anche che occorre evitare che la Commissione bilancio entri in scelte politiche assunte nelle Commissioni di merito e ritiene probabile rinviare l'esame e svolgere ulteriori approfondimenti, salvo riconoscere che le ragioni alla base del parere contrario paventato dal relatore e dal Governo hanno carattere eminentemente politico. Ritiene in ogni caso opportuno che sia esplicitato nel parere una condivisione rispetto all'impianto del provvedimento e, facendo presente che esso è stato proposto dal suo gruppo, ritiene preferibile un rinvio in Commissione di merito del provvedimento ad opera dell'Assemblea, al fine di approfondire le questioni sollevate, piuttosto che un parere contrario della Commissione che bloccherebbe l'ulteriore corso del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi e delle richieste avanzate dal gruppo del Partito Democratico, comunica che provvederà immediatamente ad inviare una lettera al presidente della IX Commissione, al fine di rappresentargli l'esigenza che la Commissione medesima individui forme alterna-

tive di copertura, prima dell'avvio dell'esame degli articoli in Assemblea Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 28 aprile del 2010 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica entro un termine di 21 giorni, in modo da poter acquisire indicazioni in ordine al numero delle vittime del disastro di Viareggio, con particolare riferimento al numero dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e in ordine ai risarcimenti che spetterebbe a legislazione vigente ai beneficiari della speciale elargizione prevista dal provvedimento, anche in relazione a contratti di assicurazione stipulati dal gestore dei servizi ferroviari. Dal momento che il termine per la presentazione di tale relazione tecnica è scaduto il 19 maggio scorso, chiede al rappresentante del Governo informazioni in ordine alla mancata trasmissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica richiesta dalla Commissione non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come l'estrema delicatezza dei temi affrontati dal provvedimento non consente ulteriori rinvii del suo esame.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che sono passati quasi undici mesi dal disastro

ferroviario di Viareggio e che l'esame delle proposte di legge volte ad assicurare un'elargizione in favore delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi nella Commissione di merito è stato avviato all'inizio del mese di febbraio, mentre l'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio si trascina ormai da oltre un mese. A tale ultimo riguardo, osserva come la decisione della Commissione di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, volta a quantificare con precisione il numero delle vittime del disastro ferroviario, sia stata oggetto di forti critiche sulla stampa, che ha vivacemente stigmatizzato la circostanza che a quasi un anno dalla tragedia la Commissione ignori tali semplici informazioni e non sia stato possibile provvedere all'erogazione di un primo indennizzo, anche a titolo di anticipazione rispetto ai futuri risarcimenti. Nel ritenere gravissimo un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, giudica assolutamente necessario farsi carico dei gravissimi drammi familiari derivanti dall'incidente ferroviario di Viareggio, anche al fine di evitare di screditare ulteriormente il Parlamento e la politica nel suo insieme.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che la preoccupazione di dare una risposta, sia in termini economici che di solidarietà umana, accomuna tutti i membri della Commissione. Ritiene pertanto che il Governo dovrà fornire una risposta entro la settimana prossima.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concordando con le osservazioni dei colleghi, fa presente che solleciterà il Governo a procedere entro martedì all'invio della relazione tecnica, facendo, comunque, sin d'ora presente che, anche qualora tale relazione non venga trasmessa, la Commissione procederà comunque ad esprimere il proprio parere sulla base degli elementi di valutazione disponibili a quella data.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, nel concordare con la proposta del presidente, sottolinea che, sebbene sia utile la

relazione tecnica con riferimento ai profili di quantificazione e di copertura, occorre comunque dare una risposta a dei cittadini che avanzano delle legittime richieste. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Vannucci, fa presente di conoscere bene il dibattito relativo alla questione presente sulla stampa, soprattutto toscana, e evidenzia come sia ingiusto sostenere che la Commissione bilancio non decida perché non conosce l'esatto numero delle vittime. Come già rilevato nella sua relazione iniziale del 13 aprile, ricorda che non si pongono problemi rispetto al numero delle vittime decedute, che sono trentadue, ma con riferimento al numero di soggetti che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime. In proposito richiama anche le dichiarazioni rese in Commissione trasporti dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato Spa, Mauro Moretti. Ricorda inoltre che vi sono problemi con riferimento agli investimenti destinati al recupero delle aree interessate dal disastro ferroviario di Viareggio, ma sottolinea che, in ogni caso, occorrerà procedere prioritariamente a dare risposte ai familiari delle vittime. All'uopo, richiamando le osservazioni dell'onorevole Vannucci, concorda sull'opportunità di prevedere eventualmente anche misure di carattere anticipatorio.

Raffaella MARIANI (PD) invita il Governo a dimostrare senso di responsabilità, fornendo i dati richiesti dalla Commissione, che sono noti praticamente a tutti e solo l'Esecutivo dichiara di non esserne in possesso. Nell'osservare come i dati in ordine al numero delle vittime e in particolare dei feriti possono agevolmente essere reperiti richiedendo opportune informazioni al Commissario delegato per l'emergenza, fa presente che nella giornata di oggi i familiari delle vittime del disastro di Viareggio saranno ricevuti dai Presidenti della Camera e del Senato, rilevando come si ponga la necessità di prevedere con urgenza l'assegnazione di risorse adeguate a garantire un sostegno alle famiglie delle vittime e ai feriti gravi e gravissimi, che vivono una situazione di estremo disagio. Nell'apprezzare l'impegno del Pre-

sidente Giorgetti a concludere in tempi certi l'esame in sede consultiva del provvedimento, rileva, comunque, come, in presenza di calamità naturali o di eventi emergenziali, siano state stanziare somme ben superiori in tempi assai più rapidi. Auspica, quindi, che sia possibile superare le resistenze evidenziate dal Governo nell'esame di questo provvedimento e procedere celermente all'attribuzione delle risorse necessarie a garantire l'erogazione delle elargizioni previste dalla legge, anche a titolo di anticipazione rispetto ai futuri risarcimenti, osservando come finora le vittime del disastro non abbiano beneficiato di alcun rimborso, nonostante le assicurazioni più volte fornite sulla stampa dall'amministratore delegato della società Ferrovie dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che sarebbe opportuno approfondire la tematiche dei risarcimenti dovuti della società Ferrovie dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di chiarire perché non sia stata depositata la relazione tecnica nei termini stabiliti dalla Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO ribadisce che la relazione tecnica, predisposta dal Ministero competente, è al momento sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato che si adopererà affinché venga presentata in tempo utile per la seduta della Commissione di martedì prossimo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì 25 maggio.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Testo unificato Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16. (Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione attività produttive, commercio e turismo ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. In particolare, osserva che il testo, composto da cinque articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVI legislatura e composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera – presenti all'Assemblea della Camera una relazione ogni dodici mesi e, comunque, al termine dei suoi lavori. In particolare, ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di approfondire la conoscenza dei fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale – di cui il comma 2 dell'articolo 1 fornisce la definizione – al fine di poterli contrastare in modo efficace e di studiare le buone prassi sperimentate in Europa e la legislazione applicata nei Paesi membri dell'Unione europea. Osserva che, fra i compiti della Commissione, specificati ai commi 3 e 4 del citato articolo 1, vi sono quelli di accertare i risultati raggiunti nell'opera di contrasto e i limiti di diversa natura che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrastare i citati fenomeni. La Commissione, inoltre, svolgerebbe una attività di raccolta di dati concernenti la dimensione della produzione di merci contraffatte e usurpative delle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 6 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano effettuate entro il limite massimo di 50.000 euro annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei

deputati, stabilendo che il Presidente della Camera dei deputati possa autorizzare un incremento delle predette spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Nel rilevare l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, in quanto — come già segnalato — le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della dotazione della Camera — ritiene comunque apprezzabile la definizione di un limite massimo di spesa che appare volto ad introdurre un elemento di cautela nella conduzione finanziaria delle Commissioni di inchiesta e che risulta coerente con la prassi più recente adottata sia nella precedente che nella presente legislatura.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del Doc. XXII n. 12 e del Doc. XXII n. 16, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale;

non ravvisando effetti diretti sul bilancio dello Stato e la finanza pubblica,

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.55.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento in esame reca la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e che il testo, composto da sedici articoli, è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 5, relativo alla programmazione degli accessi, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all'attivazione dei corsi e nel presupposto che, come previsto dall'articolo 16 del provvedimento, sia effettivamente possibile garantire la copertura integrale dei corsi mediante le tasse ed i rimborsi versati dagli iscritti. Ove l'articolo 16 dovesse essere riformulato, come dichiarato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una nota del 23 febbraio 2010, in risposta ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel senso di prevedere che i corsi di cui al decreto in esame siano organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto

di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca, andrebbero forniti elementi diretti a dimostrare che il numero dei corsi da attivare e dei relativi iscritti possa essere tale da non comportare maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 6, relativo alla disciplina del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, poiché le spese relative alla commissione troveranno copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che siano evidenziati, nell'ambito della relazione tecnica, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ritiene, inoltre, opportuno acquisire elementi volti a dimostrare la neutralità finanziaria della norma anche con riferimento alle altre disposizioni, quali quelle che prevedono l'attivazione di corsi di laurea magistrale di durata quinquennale, in luogo di quelli quadriennali attualmente previsti. Con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, relativi alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ritiene opportuno chiarire se le attività di formazione recate dalle disposizioni in esame siano tutte riconducibili al quadro delle attività già previste in materia a carico delle università e, quindi, se possano essere svolte nell'ambito delle dotazioni umane e strumentali attualmente disponibili, ovvero se le stesse rechino nuove competenze, con possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, in relazione alle attività suddette, rileva l'opportunità che siano chiariti i relativi oneri, al fine di valutarne la compatibilità rispetto alle risorse disponibili, come individuate dalla relazione tecnica. In merito agli articoli 10 e 11, relativi all'istituzione e svolgimento del tirocinio, riguardo al consiglio di corso di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 4, ritiene opportuno che il Governo confermi che le

relative funzioni e attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad un eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero presso la commissione per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'insegnamento, la cui copertura viene assicurata con gli ordinari stanziamenti di bilancio. A tale riguardo, rileva che andrebbero quantificati gli oneri connessi alla corresponsione del predetto trattamento di missione ed indicati gli stanziamenti a valere sui quali troveranno copertura tali spese.

Fa inoltre presente che non sono forniti elementi idonei a dimostrare come, a fronte delle nuove funzioni previste dal provvedimento in esame, il fabbisogno di docenti-*tutor* possa considerarsi in diminuzione rispetto al passato, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica. In proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo nonché elementi di quantificazione degli oneri relativi alla sostituzione del personale scolastico che assume funzioni tutoriali, al fine di valutarne la compatibilità con il limite di spesa già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 315 del 1998. Con riferimento all'articolo 16, in relazione alla formulazione testuale della norma, evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di fare fronte ai costi connessi all'attivazione dei corsi con gli introiti derivanti da tasse e contributi versati dagli iscritti, garantendo altresì l'allineamento temporale tra tali fonti di finanziamento e la spesa da coprire. Osserva che, ove la norma dovesse essere riformulata nel senso già richiamato, sarebbe necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica, elementi di quantificazione e di valutazione idonei a dimostrare l'effettiva possibilità di organizzare i corsi previsti dal provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 326 del 19 maggio 2010, a pagina 137, seconda colonna, ventinovesima riga, e a pagina 139, prima colonna, settima riga, le parole: « *comma 4* » sono sostituite dalle seguenti « *comma 2* ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
SEDE REFERENTE:	
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	101
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.50.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che presso la Commissione Bilancio è in

corso l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere sullo stesso.

Sospende quindi la seduta, che riprenderà non appena sarà pervenuto il predetto parere.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 11.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri della Commissione Bilancio e della Commissione Cultura.

Informa, altresì, che la Commissione Bilancio, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, ha formulato alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché un'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito a valutare di omologare la misura dei benefici di cui all'articolo 4, al fine di trattare in maniera uguale tutte le posizioni e di evitare il possibile contenzioso, con le relative ricadute sulla finanza pubblica.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, informa di aver predisposto alcuni emendamenti (*vedi allegato*), riferiti al testo della proposta di legge come risultante dagli

emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso della seduta di ieri, volti a recepire le condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Con specifico riferimento all'emendamento 3.13, evidenzia come esso recepisca il contenuto sostanziale della condizione formulata dalla Commissione Bilancio relativa all'articolo 3. In particolare, l'emendamento integra il testo dell'articolo 3, prevedendo che le categorie dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di escludere che l'applicazione dei benefici disposti in favore dei soggetti di cui all'articolo 3 possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma senza imporre vincoli troppo stringenti per la predisposizione del predetto decreto.

Non considera invece opportuno, in questa fase, accogliere l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla V Commissione, la quale è volta, sostanzialmente, ad eliminare la previsione, contenuta nell'articolo 4, che applica la percentuale di riduzione al 20 per cento della base imponibile anche ai lavoratori dipendenti destinati ad una struttura produttiva ubicata nei territori delle regioni del Mezzogiorno. Ritiene, infatti, che si tratti di un aspetto sostanziale del provvedimento, che potrà essere meglio approfondito nel corso della discussione in Assemblea.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) concorda con l'opinione del relatore di affrontare la questione sollevata dall'osservazione espressa dalla Commissione Bilancio nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento, ritenendo opportuno che i gruppi di maggioranza si assumano la responsabilità di presentare in quella sede un emendamento in merito.

Il sottosegretario Luigi CASERO, sottolinea l'opportunità di recepire fin d'ora anche l'osservazione relativa all'articolo 4

contenuta nel parere espresso dalla V Commissione, rilevando come tale modifica risulti fondamentale per favorire la positiva conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento, nonché per rispettare gli accordi politici raggiunti in merito.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, in considerazione della posizione assunta dal Sottosegretario, ed al fine di eliminare ogni possibile ostacolo all'approvazione del provvedimento, formula l'emendamento 4.11 (*vedi allegato*), volto ad accogliere l'osservazione contenuta nel parere della V Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.12, 1.13 e 3.13 del relatore.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 4.11 del relatore, riservandosi di presentare, ai fini della discussione in Assemblea, un emendamento volto a reintrodurre la previsione di un incentivo fiscale più intenso per i lavoratori impiegati nelle regioni meridionali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.11, 5.10, 9.1, 11.10 e 14.11 del relatore.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di legge in esame, della quale sottolinea l'utilità.

La Commissione delibera di conferire al relatore, Alessia Maria Mosca, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione. Delibera infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.20.

ALLEGATO

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (C. 2079 Letta).**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « in favore di coloro » con le seguenti: « in favore dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2 ».

1. 12. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: « nonché benefici » fino alla fine del comma.

1. 13. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. Le categorie dei soggetti di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo che non si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

3. 13. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 4, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: « impiegate nell'intero territorio nazionale » fino alla fine della lettera;

al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: « soggetti diversi da quelli

di cui alla lettera a) » con le seguenti: « lavoratori dipendenti ».

4. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5. 10. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 9, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

9. 1. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 11, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie. »

11. 10. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 14, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

14. 11. Il Relatore.

(Approvato)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), dell'Istituto storico italiano per il medioevo (ISIME), del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM) e della Fondazione Ezio Franceschini (FEF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	112

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati dalla Commissione)</i>	113
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di organizzazioni sindacali e associazioni di docenti e di genitori, e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205)	111
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), dell'Istituto storico italiano per il medioevo

(ISIME), del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM) e della Fondazione Ezio Franceschini (FEF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.45.**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi NICOLAIS (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame mira, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, a contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini comunitari che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tal fine, il provvedimento prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito in favore di coloro che decidono di rientrare in Italia, nonché benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumerli, a condizione, in quest'ultimo caso, che essi li impieghino, come lavoratori dipendenti, in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 dispone che, in aggiunta ai benefici fiscali di cui al comma 1, il provvedimento prevede, al capo IV, ulteriori facilitazioni in favore dei soggetti che intendono fare rientro in Italia. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, i benefici fiscali previsti dal provvedimento spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino

all'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai benefici fiscali di cui alla presente legge anche i cittadini comunitari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 alla data del 20 gennaio 2009.

Aggiunge che il Capo II contiene disposizioni in materia di incentivi fiscali per i lavoratori. L'articolo 3 definisce in particolare le caratteristiche dei soggetti beneficiari. In particolare, la lettera c), che interessa più direttamente le competenze della VII Commissione, include tra i soggetti beneficiari anche i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno degli Stati membri dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, i quali vengono assunti o decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomi in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività. Il successivo articolo 4 prevede i benefici sotto forma di contribuzione in misura ridotta alla formazione dell'imponibile.

Segnala quindi che il Capo III contiene incentivi per i datori di lavoro. Più in particolare, l'articolo 5 prevede che le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo i lavoratori di cui all'articolo 6 e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e/o previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali in vigore per incentivare l'incremento del numero di dipendenti. Ai sensi del comma 2, i benefici richiamati dal comma 1 sono cumulabili con ogni forma di sgravio contributivo per i nuovi assunti,

salvo che non sia diversamente previsto dalla norma che prevede lo sgravio stesso. L'articolo 6 specifica le caratteristiche soggettive dei beneficiari. In particolare le lettere b) e c), che incidono anche su profili di competenza della Commissione, prevedono che abbiano diritto alla concessione dei benefici di cui all'articolo 5 i datori di lavoro che assumono i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno avuto continuativamente un contratto di lavoro dipendente fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise entro tre mesi dalla data di assunzione e i cittadini comunitari dalla nascita, nati in uno dei Paesi dell'Unione europea dopo il 1° gennaio 1969, che, sebbene residenti fuori dal loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, acquisendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, fermo restando l'obbligo di trasferire il proprio domicilio in una delle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, entro tre mesi dalla data di assunzione. Sottolinea, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 6 prevede inoltre che ai fini della concessione dei benefici i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Aggiunge che il Capo IV riguarda agevolazioni e tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia. Segnala, in particolare, che l'articolo 9, al comma 1, prevede che le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si applica il provvedimento sono curate dalle sedi consolari italiane all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone

fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il rilascio della documentazione « Europass », di cui alla decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004. Il comma 2 prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto per la definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1. Rileva, inoltre, che l'articolo 10-*bis* prevede che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, ai soggetti di cui all'articolo 3. L'articolo 11 dispone inoltre che il Governo italiano promuove la stipula, con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di appositi accordi bilaterali finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale. Evidenzia, ancora, che il Capo V prevede le cause di decadenza. Più in particolare, l'articolo 13 prevede che il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Il Capo VI, composto dall'articolo 14, contiene, infine, le disposizioni finanziarie.

Con riguardo alla formulazione del testo, segnala che all'articolo 1, comma 1, occorre sostituire le parole: « specializzazione *post lauream* » con le parole: « titolo accademico *post lauream* ». Inoltre all'ar-

titolo 3, comma 1, alla lettera *b*) occorre sostituire le parole: « titolo di laurea » con le parole: « titoli accademici di I livello » e alla lettera *c*) le parole: « un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* » con le parole: « un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream* ». All'articolo 6, comma 1, lett. *b*), occorre inoltre sostituire le parole: « titolo di laurea » con le parole: « titoli accademici di I livello » e al comma 1, lettera *c*) occorre sostituire le parole: « un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* » con le parole: « un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream* ». Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Rocco Crimi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 10.

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri richiesti sul nuovo testo del provvedimento in esame: la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole; la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazione; la XII Commissione (Affari sociali) ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 e Tit.1, che ha predisposto in recepimento del parere della V Commissione e di una delle osservazioni della XII Commissione, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 9.1 e Tit.1 del relatore.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, auspica che il provvedimento in esame possa giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva in sede legislativa.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il trasferimento in sede legislativa dell'esame del provvedimento in discussione, come modificato dalla Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con l'ipotesi del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento come modificato dagli emendamenti testé approvati dalla Commissione.

Paola GOISIS (LNP) si dichiara favorevole al trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) concorda con l'ipotesi del trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2010.

Giovanni LOLLI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che ha illustrato compiutamente il provvedimento in esame. Auspica che la Commissione possa giungere all'approvazione di un testo che sia largamente condiviso. Ricorda, innanzitutto, come per il provvedimento in esame vi sia una forte attesa anche in vista dei Campionati europei di calcio del 2016, ma non nasconde che da più parti siano state sollevate riserve non trascurabili, alle quali occorre dare risposte. Sottolinea, al riguardo, che la maggiore perplessità risiede nel paventato rischio che il provvedimento possa favorire delle speculazioni. A tale proposito, ritiene opportuno ricordare quale sia stato il percorso che ha condotto all'emanazione del provvedimento in esame. Ricorda, infatti, che accanto alla valutazione di prevedere provvedimenti repressivi, si è inteso

fissare forme incentivanti per il rilancio dello sport, come nel caso del progetto di legge in esame, finalizzato, tra l'altro, alla costruzione di stadi più sicuri e moderni, in linea con quelli dei Paesi esteri. Nel corso della passata legislatura, in qualità di sottosegretario allo sport, partecipò alla Commissione posta sotto la presidenza dell'allora commissario del CONI Luca Pancaldi, per favorire l'approvazione di un progetto di riforma, condiviso tra tutte le forze politiche, per la modernizzazione del patrimonio degli stadi italiani, tra i più carenti dal punto di vista della sicurezza e fatiscenti d'Europa.

Osserva, al riguardo, che in Italia si spendono somme ingenti per la sicurezza degli stadi, in particolare da parte dei Comuni che ne hanno la proprietà. Ritiene, di conseguenza, opportuno invertire tale rotta, che porta gli stadi italiani ad essere solo un costo per i gestori e non anche una fonte di guadagno per essi, come avviene, invece, negli altri Paesi. A tale proposito, ritiene utile ricordare che il calcio in Italia vive essenzialmente sui diritti televisivi, mentre in Europa la situazione è più equilibrata e i ricavi giungono sia dagli incassi degli stadi che dal fiorente *merchandising* delle squadre. Sottolinea che il relatore ha giustamente fatto riferimento ad iniziative legislative dell'attuale opposizione, come la legge sui diritti televisivi individuali, nonché altre norme come la cosiddetta disposizione « spalma-debiti », ma ritiene che, allo stato attuale, sia necessario procedere invece con interventi organici e condivisi per il settore sportivo, e non esclusivamente settoriali e di emergenza. Alla luce di quanto detto, sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame per rilanciare la funzione degli stadi e degli impianti sportivi come poli produttivi di attività economiche e di intrattenimento sportivo, incentivando quelle iniziative destinate ad essere svolte al loro interno, o all'interno dell'area sulla quale essi insistono, proprio come avviene in altri Paesi europei. Ritiene, peraltro, che occorra stringere i tempi di realizzazione delle strutture dal punto di vista procedurale, garantendo un abbattimento

degli interessi sui capitali messi a disposizione, senza ricorrere a leggi speciali, ma utilizzando correttamente gli strumenti ordinari di concertazione già esistenti, quali per esempio la Conferenza di servizi e gli accordi di programma.

Sottolinea, inoltre, che nel corso della discussione del Senato sono sorte diffuse preoccupazioni circa la costruzione di nuovi stadi che possano impattare sulle norme urbanistiche, dando spazio a possibili speculazioni. Rileva, quindi, che occorre porre la massima attenzione alle competenze delle Regioni, trattandosi di una materia concorrente con quella dello Stato, a causa delle implicazioni urbanistiche connesse. Ulteriori preoccupazioni sono sorte alla luce della volontà, emersa nel corso dell'esame in quel ramo del Parlamento, di affiancare a tale provvedimento norme significative per lo sport dilettantistico. In tale quadro, ritiene che occorra studiare attentamente la platea dei soggetti da coinvolgere, come le Sovrintendenze, e che sia necessario fissare limiti inderogabili, quali i vincoli idrogeologici e quelli archeologici, che non potranno essere in alcun modo elusi dalla Conferenza dei servizi. Aggiunge, inoltre, che la ristrutturazione e costruzione di stadi, data la complessità e l'importanza degli interventi strutturali da compiere, non potranno essere attivate mediante una semplice dichiarazione di inizio lavori. Conclude, infine, ricordando che al Senato è ad oggi in discussione un provvedimento in materia di agevolazioni fiscali per le società dilettantistiche, per il quale va necessariamente individuata la relativa copertura finanziaria. Anche per esso la Commissione cultura della Camera dovrà spendersi adeguatamente, poiché la sua approvazione rappresenterà un segnale positivo per l'avvio di un percorso che includa anche il provvedimento in esame.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ringrazia il relatore per l'efficace e complessiva analisi svolta nella ricostruzione delle vicende connesse al provvedimento in esame. Ritiene, innanzitutto, che si debba affrontare adeguatamente il problema del

rilancio dello sport dilettantistico, senza il quale non esisterebbe neanche lo sport professionistico; la tutela dello sport dilettantistico dovrebbe rappresentare il primo obiettivo da perseguire quando si discute una legge in materia sportiva. Segnala, in particolare, che occorrerebbe mettere a disposizione dello sport dilettantistico adeguate risorse finanziarie, per esempio intervenendo sull'articolo 24 del provvedimento in discussione, verificando al contempo la possibilità di istituire forme di finanziamento legate a concorsi a pronostici per le serie minori.

Quanto al merito del provvedimento, segnala che esso non serve esclusivamente a sostenere la candidatura dell'Italia a Paese organizzatore degli Europei di calcio del 2016, in quanto nello stesso *dossier* presentato dalla FIGC a sostegno della medesima candidatura sono previsti soltanto tre stadi da ricostruire. Si tratta di un provvedimento complessivo invece per il riordino degli stadi e degli impianti sportivi che condivide: è necessario infatti adeguare gli stadi a *standard* di sicurezza più elevati ed assicurare parimenti una migliore cultura sportiva. Rileva, in proposito, che, sebbene sia stato sempre complesso riuscire a portare un clima di maggiore serenità all'interno degli stadi tra le diverse tifoserie, è nondimeno necessario prevedere misure per evitare che negli stadi si continui a rischiare la vita come in passato, assistendo a veri e propri episodi di guerriglia urbana. Non sempre, peraltro, all'estero le condizioni degli stadi sono migliori, come spesso si sente dire. In base alla sua esperienza, per esempio, in Paesi quali Inghilterra, Germania, Spagna e Stati Uniti esistono stadi adeguati e polifunzionali, che prevedono al loro interno aree di svago più o meno aperte in occasione delle partite, accanto ad altri impianti che invece appaiono superati. La costruzione di nuovi stadi non deve tradursi d'altra parte in forme di speculazione; la qualificazione di opera di pubblica utilità, per esempio, dovrà essere adeguatamente valutata in riferimento allo specifico impianto, senza estendersi alle strutture private attigue.

Ritiene, quindi, che vadano salvaguardate le competenze legislative e amministrative previste in materia urbanistica per le Regioni e gli enti locali, ritenendo opportuno che il provvedimento in esame si configuri quale legge-cornice. Osserva, inoltre, che i vincoli monumentali andrebbero applicati in maniera meno rigida, mentre vanno salvaguardati quelli idrogeologici, che devono trovare una adeguata rappresentanza al di fuori della Conferenza dei servizi. Segnala, allo stesso tempo, che la possibilità di costruire nuovi stadi dovrebbe riguardare solo le società sportive professionistiche; all'articolo 2, quando si fa riferimento ai soggetti proponenti, riterrebbe opportuno per esempio non comprendere i soggetti privati. Ricorda, infine, che il provvedimento in esame dovrà farsi carico anche degli impianti dello sport, come i palazzetti, che non hanno necessariamente una capienza di pubblico eccessiva, ma che sono altrettanto importanti per lo sport. Auspica, in conclusione, che si possa arrivare in tempi rapidi all'approvazione di un testo condiviso, anche in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che le interessanti considerazioni espresse dai colleghi potranno essere confrontate con i soggetti direttamente interessati all'applicazione del provvedimento. Nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare, infatti, la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva istruttoria nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257 Levi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 29 aprile 2010.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO concorda con il provvedimento in

esame, condividendone l'impostazione equilibrata e la riflessione svolta sui modelli europei che ha portato ad un'impostazione del provvedimento realistica e compatibile con la realtà italiana del settore. Ricorda, al riguardo, che si tratta del primo settore, in ambito culturale, per ricavi, superiore sia al cinema che al teatro alla musica, in costante crescita.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ricorda che insieme al sottosegretario Giro ha visitato recentemente il salone del libro di Torino dove una folla attenta e interessata ha appunto testimoniato il momento di grazia che il settore è riuscito a conquistarsi, malgrado la crisi complessiva. Evidenzia quindi che la campagna di sensibilizzazione televisiva posta in essere per il 23 maggio, giornata del libro e della lettura, testimonia questo periodo positivo.

Sottolinea d'altra parte che, com'è emerso dallo stesso Congresso dei librai, vi è una forte attesa per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, considerato un fondamentale passo avanti per il rilancio del settore; provvedimento d'altro canto condiviso sia dal settore dei librai che da quello degli editori. A questo proposito, riterrebbe opportuno valutare la possibilità di procedere ad un ciclo di audizioni informali di alcuni soggetti interessati all'applicazione del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, di organizzazioni sindacali e associazioni di docenti e di genitori, e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 15.

ALLEGATO 1

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
(C. 2079 Letta)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo della proposta di legge C. 2079 recante « Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

sottolineato che all'articolo 1, comma 1, occorre sostituire le parole: « specializzazione *post lauream* » con le parole: « titolo accademico *post lauream* »;

rilevato altresì che all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), occorre sostituire le parole: « titolo di laurea » con le parole: « titoli accademici di I livello »;

segnalato infine che all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) e all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), occorre sostituire le parole: « un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* » con le seguenti parole: « un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream* »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, appare necessario sostituire le parole: « specializzazione *post lauream* » con le seguenti: « titolo accademico *post lauream* »;

2) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), occorre sostituire le parole: « titolo di laurea » con le parole: « titoli accademici di I livello »;

3) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) e all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), occorre sostituire infine le parole: « un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream* » con le seguenti: « un titolo accademico di I o II livello o altro titolo accademico *post lauream* ».

ALLEGATO 2

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in
un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C.
479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.**

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Per gli anni 2010 e 2011.

4. 1. Il relatore.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. 2. Il relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli eventuali rimborsi spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2, con le seguenti: comma 3.

7. 3. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria.

9. 1. Il relatore.

(Approvato)

TITOLO.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: in ambito scolastico.

Tit. 1. Il relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128 Meta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	117

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.20.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128 Meta.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio è ancora impegnata nell'esame del provvedimento ai fini dell'espressione del parere. Non è peraltro prevedibile al momento quando il parere della V Commissione sarà votato.

Sospende quindi la seduta, indicando che essa riprenderà alle ore 16.

La seduta sospesa alle 10.25, è ripresa alle 16.05.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. La Commissione Bilancio non ha espresso parere. Fa presente che il Presidente della Commissione Bilancio ha scritto una lettera in cui comunica che « la Commissione ha verificato l'inidoneità della copertura finanziaria indicata, che non può essere valutata positivamente da parte della Commissione medesima ». La Commissione Bilancio pertanto indica « la necessità di individuare una diversa copertura finanziaria, prima dell'avvio dell'esame dell'Assemblea ».

Dà quindi la parola al relatore per illustrare i pareri espressi e gli eventuali emendamenti finalizzati al recepimento dei pareri medesimi, nonché per formulare le sue valutazioni in merito alla lettera trasmessa dal Presidente della Commissione Bilancio.

Michele Pompeo META (PD), *relatore*, fa presente che la I Commissione (Affari

costituzionali) ha espresso parere favorevole con una osservazione con cui si invita la Commissione trasporti a prevedere, per quanto concerne il decreto ministeriale con cui saranno individuati gli interventi da finanziare, l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, anziché semplicemente il parere della Conferenza. L'osservazione è recepita con l'emendamento a propria firma 1.8 (*vedi allegato 1*). La VI Commissione (Finanze) ha espresso parere favorevole con condizione, richiedendo di individuare una diversa forma di copertura degli oneri e rilevando che l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a incrementare la pressione fiscale a carico dei contribuenti, rischierebbe di far aumentare i prezzi al consumo, con conseguenze negative in particolare per le fasce più deboli della popolazione. L' XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole. La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso parere favorevole con una condizione, con la quale si richiede che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo 1, che prevedono un contributo quindicennale di trecento milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato SpA, sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Non ritiene opportuno recepire la condizione posta dalla XIV Commissione in quanto anche in passato contributi analoghi sono stati finanziati senza che venissero sottoposti all'autorizzazione della Commissione europea.

Infine, in considerazione della lettera inviata dal Presidente della Commissione Bilancio, di cui il Presidente Valducci ha dato comunicazione, ritiene comunque opportuno che si proceda allo svolgimento in Assemblea della discussione sulle linee generali, prevista per lunedì, anche in considerazione della condivisione da parte di tutta la Commissione Trasporti delle finalità del provvedimento.

Fa presente che, in conclusione alla relazione che svolgerà in Assemblea, chiederà che, terminata la discussione sulle

linee generali, la proposta di legge sia rinviata alla Commissione per verificare la possibilità di individuare una diversa copertura finanziaria, come richiesto nella lettera del Presidente della Commissione Bilancio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.8 del relatore.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.8 del relatore (*vedi allegato 1*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di correzioni di forma che è in distribuzione (*vedi allegato 2*). Pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso favorevole sulla proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (C. 2128 Meta).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2-ter sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1. 8. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (C. 2128 Meta).

CORREZIONI DI FORMA

All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: « delle aliquote di accisa, ovvero di 10 euro ogni mille chili qualora si tratti di aliquota di accisa sui gas di petroli o liquefatti usati come carburante » con le seguenti: « , ovvero ogni mille chili nell'ipotesi di cui alla lettera c), delle aliquote di accisa »;

b) al comma 2 lettera c), sostituire le parole: « di petroli o liquefatti » con le seguenti: « di petrolio liquefatti »;

c) al comma 2-bis sostituire le parole: « è iscritto » con le seguenti: « è istituito »;

d) al comma 2-ter apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: « che le risorse » con le seguenti: « che le medesime risorse »;

2) sostituire le parole: « per il trasporto pubblico in ambito interregionale » con le seguenti: « per il trasporto pubblico di passeggeri in ambito interregionale »;

3) sostituire le parole: « della definizione del decreto di cui al presente comma » con le seguenti: « dell'individuazione degli interventi »;

e) inserire la seguente rubrica: « Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale ».

All'articolo 1-bis sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01258 Zazzera: Ingerenze della criminalità organizzata nella diffusione degli impianti eolici in Puglia e in Sicilia	118
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121
5-01931 Fluvi: Attuazione dell'impegno legislativo a favore dei gestori della rete carburanti ...	119
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	123
5-02509 Viola: Continuità produttiva dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia	119
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	125
5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna	119
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	127
5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana	119
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	130
5-02430 Fava: Piano industriale dell'azienda Contifibre di Casaloldo in provincia di Mantova .	120
5-02835 Mattesini: Accesso dei cittadini italiani all'estero alla programmazione RAI offerta via internet in Italia	120
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	132

INTERROGAZIONI

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01258 Zazzera: Ingerenze della criminalità organizzata nella diffusione degli impianti eolici in Puglia e in Sicilia.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), aggiungendo che è fondamentale adottare in tempi brevi un quadro normativo coerente volto a garantire uniformità di regole e trasparenza su tutto il territorio nazionale.

Carlo MONAI (IdV) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Ritiene necessario, al fine di combattere efficacemente contro le iniziative tentacolari della criminalità che riguardano il settore energetico degli impianti eolici, che il Governo rifletta sull'opportunità di rivedere le

scelte compiute in tema di *deregulation* amministrativa delle procedure che hanno eliminato anche importanti strumenti di controllo posti a tutela della trasparenza e della legittimità delle procedure. Sollecita pertanto il Governo a vigilare sul rigoroso rispetto delle procedure di trasparenza, al fine di evitare infiltrazioni della criminalità soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole.

5-01931 Fluvi: Attuazione dell'impegno legislativo a favore dei gestori della rete carburanti.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea peraltro la necessità di rendere strutturale il bonus fiscale per gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti. Ricorda che le accise, che gravano per circa il 60 per cento sul costo dei carburanti, sono rimosse dagli esercenti. Ritiene pertanto che, ove fosse resa stabile una deduzione forfettaria dal reddito d'impresa, gli esercenti sarebbero certamente messi nelle condizioni, nell'attuale difficile congiuntura economica, di poter programmare in modo più efficace il loro bilancio e le spese per investimenti.

5-02509 Viola: Continuità produttiva dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia.

Alberto FLUVI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro PILI (PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta che ha affrontato in termini meramente burocratici una questione che presenta, invece, rilevanti aspetti politici. Sottolinea che l'accordo tra Galsi e Snam Rete Gas, sottoscritto nel settembre 2008, non rispetta la normativa comunitaria in materia di procedure di gara, procedendo secondo i criteri di qualificazione propri delle *vendor list* istituite in base all'articolo 232 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Sollecita il Governo ad intervenire immediatamente rispetto ad un modo di procedere che non risponde alle logiche di trasparenza cui è improntata la legge sui servizi pubblici in materia di appalti. Ricorda che tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della sezione italiana del nuovo gasdotto hanno denunciato l'intento di Snam Rete Gas di procedere secondo un sistema di qualificazione di tipo privatistico che potrebbe rivelarsi particolarmente svantaggioso per le imprese sarde. Sollecita altresì il Governo a vigilare sul rispetto dei tempi delle procedure autorizzatorie da parte di Snam Rete Gas.

5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana.

Raffaello VIGNALI (PdL) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Raffaello VIGNALI (PdL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-02430 Fava: Piano industriale dell'azienda Contifibre di Casaloldo in provincia di Mantova.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, constata l'assenza del deputato Fava: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-02835 Mattesini: Accesso dei cittadini italiani all'estero alla programmazione RAI offerta via internet in Italia.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL) risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giorgio MERLO, cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara soddisfatto della risposta che nel suo contenuto conferma quanto già previsto dal contratto di servizio tra RAI e Ministero dello sviluppo economico.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

5-01258 Zazzera: Ingerenze della criminalità organizzata nella diffusione degli impianti eolici in Puglia e in Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle preoccupazioni espresse riguardo al dilagare della criminalità organizzata nel settore degli impianti eolici, specie in Sicilia e in Puglia, per l'ampia disponibilità di finanziamenti pubblici e alle misure da adottare per favorire la realizzazione di detti impianti in un contesto di regole di trasparenza e di tutela dell'interesse pubblico, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo occorre fare riferimento alla utilità delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come strumento necessario e/o indispensabile ad assicurare un contesto di norme unitario ed univoco per i procedimenti di autorizzazione sul territorio nazionale.

Lo schema predisposto individua, infatti, delle regole comuni per tutto il territorio nazionale, riducendo, ove possibile, gli ambiti di discrezionalità amministrativa e garantendo, pertanto, una maggiore uniformità delle procedure di autorizzazione.

Elaborato anche alla luce di numerose sentenze costituzionali, lo schema di provvedimento reca i criteri e le modalità secondo cui le Regioni provvedono ad individuare siti ed aree non idonei all'insediamento di impianti, in coordinamento con il sistema normativo di tutele ambientali e paesaggistiche.

Il testo in argomento contiene, inoltre, un allegato interamente dedicato agli impianti eolici, che indica i criteri da seguire per un loro corretto inserimento nel paesaggio, oltre che alcune previsioni specifiche in tema di trasparenza amministrativa che impongono agli enti com-

petenti, per il rilascio delle autorizzazioni, di rendere pubbliche le informazioni sui regimi di autorizzazione nonché sulle modalità e sui termini di conclusione dei procedimenti.

Nel far presente che il testo delle linee guida si trova in uno stato avanzato di definizione, in quanto è stato condiviso dalle Amministrazioni statali competenti e dalle Regioni e dovrebbe essere, quindi, approvato al più presto dalla Conferenza Unificata, si precisa che una volta approvate, esse saranno vincolanti per le Regioni.

Queste, quindi, entro 90 giorni dalla loro pubblicazione, dovranno adeguare la loro normativa, eventualmente difforme, e, in caso di mancato adeguamento, le stesse saranno immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del citato decreto legislativo.

Per quanto concerne, nello specifico, il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'energia eolica in diverse parti del territorio del nostro Paese e, in particolare, in Sicilia e in Puglia, risulta che il Ministero della Giustizia abbia interessato della questione le competenti procure della Repubblica di Roma, Bari, Cagliari e Palermo.

Mentre le prime tre procure hanno evidenziato l'attualità degli accertamenti in corso e la necessità di mantenere il vincolo del segreto investigativo, la procura di Palermo ha già confermato il forte interesse dei gruppi mafiosi per gli investimenti nel settore dell'energia eolica.

In particolare, ciò è emerso in un procedimento definito con giudizio abbreviato nei confronti di alcuni imputati, in data 3 marzo 2010, e per altri imputati su

cui pende un procedimento con rito ordinario presso il tribunale di Marsala. Un ulteriore procedimento in tale ambito è iscritto nei confronti di alcuni soggetti della provincia di Agrigento.

Ulteriori elementi in ordine alle iniziative poste in essere per contrastare tali fenomeni sono stati forniti dal Ministero dell'interno. Nell'operazione « Eolo », ricordata anche nell'interrogazione in esame, sono state emesse ordinanze cautelari nei confronti di otto persone, ritenute tra l'altro responsabili di reati, anche di carattere mafioso, nel settore della produzione dell'energia elettrica ed in particolare nella

realizzazione di un parco eolico. Per i reati contestati sono state pronunciate varie condanne con rito abbreviato.

Si ricorda altresì che, nel marzo 2008, la direzione distrettuale antimafia di Lecce ha concluso l'operazione « Canali » e che, nel corso dell'indagine, sono state eseguite 24 ordinanze di custodia cautelare.

Quanto sopra rappresentato, conferma che il Governo segue con attenzione il fenomeno segnalato e che porrà in atto tutte le iniziative possibili per ridurre, gradatamente, anche il gap esistente, con il resto della Comunità Europea, nei riguardi della normativa applicabile a tale settore.

ALLEGATO 2

**5-01931 Fluvi: Attuazione dell'impegno legislativo
a favore dei gestori della rete carburanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il « bonus fiscale », cioè la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, per gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, è in vigore dal 1998 (legge finanziaria 1999) ed è stata periodicamente prorogata. Da ultimo, la legge finanziaria 2008 ha prorogato tale deduzione per gli anni 2008-2009-2010.

Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, sull'argomento è intervenuto anche il Protocollo d'intesa stipulato, in data 20 giugno 2008, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti. In tale ambito è emerso il tema della trasformazione del cosiddetto « bonus fiscale » in un intervento normativo strutturale.

Per dare attuazione al Protocollo di intesa è stato avviato, quindi, un percorso concertativo finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni su di una molteplicità di temi, di interesse della categoria, individuati nel Protocollo medesimo, fra cui la deduzione forfetaria strutturale dal reddito d'impresa, anche con il coinvolgimento di altre Amministrazioni pubbliche.

Questo percorso concertativo, teso a fornire soluzioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione dei carburanti e la diversificazione dei servizi offerti, dando un impulso anche agli investimenti ed al completamento del processo di liberalizzazione e ristrutturazione del settore, è stato da tempo avviato ed è tuttora in corso.

Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di rendere strutturale la deduzione forfetaria, come evidenziato nel predetto Protocollo d'intesa, si osserva che tale questione non è stata ancora oggetto di analisi nel corso dei recenti incontri, tra il gruppo di lavoro tecnico e le Regioni, in

quanto, per il momento, con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) la deduzione è stata consolidata fino al 2010 e, di conseguenza, al termine del triennio, potranno valutarsi stabilizzazioni o proroghe in relazione alle coperture finanziarie disponibili.

Quanto alla copertura finanziaria della proroga al 2010, si evidenzia che, come disposto dall'articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, essa trova copertura nelle economie, accertate annualmente con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro il 30 ottobre, derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni *ex lege* n. 488 del 1992.

Circa la richiesta dell'interrogante di sapere se vi siano (e quante) somme rimanenti da destinare all'obiettivo di copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del « bonus fiscale », si osserva che all'accertamento delle predette economie deve seguire l'istituzione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito fondo su cui far affluire le risorse.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2008, si informa che per tale annualità sono state accertate, con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 febbraio 2008, le entità delle economie di cui sopra, in ragione di 785 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2009, si fa presente che con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009, sono state accertate le entità delle economie corrispondenti, in ragione di 375 milioni di euro.

Si precisa, tuttavia, che nel meccanismo sopra descritto trovano copertura anche altri interventi di cui alle disposizioni successive.

Al riguardo, occorre anche evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è attivato per assicurare l'inclusione del beneficio tra le disposizioni oggetto del decreto-legge in materia di proroga dei termini. L'articolo 1, comma 8 della legge di conversione (legge n. 25 del 2010), prevede, infatti, che «Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23

dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010».

Si informa, infine, che con decreto ministeriale del 4 maggio 2010, sono state accertate le economie disponibili ed effettivamente utilizzabili, derivanti da rinunce e revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, pari a 152 milioni di euro, destinate, in parte, agli interventi indicati nel medesimo decreto.

ALLEGATO 3

5-02509 Viola: Continuità produttiva dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo alle richieste degli Onorevoli interroganti, contenute nell'atto di sindacato ispettivo, si riscontra quanto segue.

La SPEEDLINE Srl è una società con sede a Santa Maria di Sala (Venezia), attiva nella produzione di parti meccaniche ed equipaggiamenti moto-automobilistici e per veicoli industriali, in particolare ruote in lega leggera.

La società fa parte del Gruppo svizzero Ronal.

Il MSE ha seguito con grande attenzione le vicende della società. Numerose riunioni si sono svolte presso lo stesso dicastero per scongiurare la chiusura dello stabilimento in questione.

Nel corso della vertenza il rappresentante del Ministero ha evidenziato l'importanza che ha la Speedline per il tessuto produttivo italiano e che, seppur la crisi del settore auto sia stata molto forte, toccando tutte le aziende del comparto, sarebbe molto grave, se la stessa, decidesse di disimpegnarsi dalle attività italiane.

Il Governo intende, quindi, sostenere, dopo le opportune verifiche, il piano di riorganizzazione presentato dall'azienda che tende a garantire il consolidamento della Speedline in Italia.

La proprietà ha motivato il suo attuale stato di crisi con l'andamento del mercato ed ha aggiunto come dal 1° aprile al 31 dicembre dello scorso anno avrebbe perso 10 milioni di euro.

Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente, invece, che alcune decisioni aziendali sarebbero già state prese e soprattutto che non ci si aspettava che la Speedline mettesse in atto azioni che potessero spostare il baricentro produttivo dell'Azienda. Il riferimento è all'omologazione per la verniciatura delle ruote di alcuni modelli Audi presso lo stabilimento

di Landau, che precedentemente erano prodotte esclusivamente sul sito di Santa Maria di Sala. Il carico dell'impianto di verniciatura di Speedline è stato ridotto per verniciare parte della produzione (ca. 20-25 per cento) nello stabilimento tedesco di Rorial, trasformando, di fatto, la Speedline in un conto terzista.

Infine, nell'ultimo incontro tenutosi in data 5 maggio 2010 presso il MSE, dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno stabilito quanto segue:

1) I rappresentanti di Speedline hanno confermato la volontà di non chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala. Quale garanzia di continuità dell'attività produttiva verrà avviata immediatamente una discussione con le organizzazioni sindacali per il rilancio dello stesso sulla base del piano già illustrato presso il MSE.

2) L'Azienda e le organizzazioni sindacali condividono che il raggiungimento di un flusso di cassa tendente a 0 entro i prossimi 12 mesi è condizione necessaria per la sopravvivenza della Speedline.

3) Azienda e organizzazioni sindacali hanno concordato sulla necessità di far ricorso agli ammortizzatori sociali che consentano di accelerare il processo di turnover finalizzato allo svecchiamento del personale. In tale contesto le organizzazioni sindacali dichiarano la propria disponibilità ad attivare immediatamente il tavolo provinciale per la sottoscrizione del verbale di accordo relativo alla CIGS per il 2010.

4) Gli obiettivi che emergeranno sulla base della discussione tra Azienda e or-

ganizzazioni sindacali verranno verificati su base mensile ed entro la prossima estate si terrà un incontro di verifica presso il MSE sullo stato di avanzamento del piano.

Il Ministero del Lavoro comunica, infine, che è stato sottoscritto, presso lo stesso dicastero, un accordo quadro con cui si è convenuta:

la proroga della CIGS a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;

la revoca della procedura di mobilità avviata dall'azienda per 140 unità lavorative;

il rinvio della consultazione in sede locale per la definizione sia delle modalità applicative in materia di rotazione sia gli strumenti di gestione delle eccedenze.

Il tavolo che si è aperto rappresenta, quindi, l'inizio di un percorso che il Ministero dello Sviluppo Economico sta tenendo costantemente sotto controllo, al fine di garantire la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali del sito in questione.

ALLEGATO 4

5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, occorre, in via preliminare, fornire alcune precisazioni su alcuni assunti contenuti nella stessa.

Come definito dall'Accordo Intergovernativo del 14 novembre 2007, firmato ad Alghero alla presenza della Regione Sardegna, il progetto GALSI si compone di quattro sezioni, rappresentate da:

Tratto 1, relativo al gasdotto tra la stazione El Khala e la sezione sottomarina compresa tra Koudiet Drauek in Algeria e Porto Botte in Sardegna;

Tratto 2, comprendente la sezione terrestre che attraversa la Sardegna da Porto Botte a Olbia;

Tratto 3, che comprende la sezione sottomarina che collega Olbia a Piombino in Toscana;

Tratto 4, che comprende la sezione terrestre che collega Piombino alla Rete Nazionale Gasdotti esistente.

I tratti 2, 3 e 4 faranno parte necessariamente della Rete Nazionale dei Gasdotti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, in quanto infrastrutture di importazione dall'estero di gas naturale e, come tali, gestite, ai sensi del vigente sistema regolatorio, dall'impresa maggiore di trasporto, rappresentata dalla soc. SNAM Rete Gas.

La soc. GALSI, del cui azionariato, fa parte anche la Regione Sardegna attraverso la sua controllata SFIRS, è stata costituita nel febbraio 2003, con lo scopo di verificare la fattibilità tecnica, econo-

mica e finanziaria, di una nuova via di collegamento per il gas algerino in Italia, attraverso la regione Sardegna.

All'atto della costituzione, i soci di GALSI erano le società Sonatrach, Edison Gas, EnelPower, Wintershall e EOS Energia. A seguito di successivi riassetti azionari, la compagine sociale si struttura attualmente come segue: Sonatrach 41,6 per cento – Edison 20,8 per cento – Enel Produzione 15,6 per cento – Sfirs (Regione Sardegna) 11,6 per cento – Hera Trading 10,4 per cento.

La soc. GALSI ha come finalità di provvedere alla progettazione dell'opera e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il relativo procedimento autorizzativo, è stato avviato dalla stessa società, è in corso presso il MiSE ed è oggetto del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Come indicato dal citato Accordo Intergovernativo, la soc. GALSI, una volta ottenuta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio per il progetto nel suo complesso, realizzerà e gestirà solo il Tratto 1, ricadente in acque internazionali, mentre l'autorizzazione per i Trattati 2, 3 e 4, facenti parte della Rete nazionale dei Gasdotti, sarà trasferita alla soc. SNAM Rete Gas, che pertanto la realizzerà e gestirà sia nella sua funzione di gestore della Rete Nazionale Gasdotti, sia per quanto stabilito nel predetto Accordo.

Da quanto sopra detto, si evince che non si realizza alcun affidamento diretto o indiretto di lavori da parte di GALSI alla soc. SNAM Rete Gas. Sotto questo profilo

non si intravede quindi la necessità da parte di GALSI di indire gare di appalto con soggetti diversi dal suddetto Gestore.

Si aggiunge che la soc. GALSI non agirà come importatore o produttore di gas, ma come società di trasporto sul Tratto 1. I soggetti importatori saranno le imprese Sonatrach, Edison, ENEL produzione, Hera Trading, che hanno quote di partecipazione nella stessa soc. GALSI e che, ai sensi di legge, sono da essa societariamente separate.

Si aggiunge, altresì, che alla soc. GALSI non è stata rilasciata alcuna autorizzazione all'importazione di gas da parte del MiSE.

Si precisa, inoltre, che l'attività di trasporto di gas, come stabilito dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non è attività di servizio pubblico (come è invece la distribuzione di gas) ma è attività di interesse pubblico.

Si fa poi presente che le Soc. GALSI e SNAM Rete Gas hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, in data 7 novembre 2007, con la quale hanno dichiarato che la prima avrebbe realizzato il Tratto 1 dell'opera, mentre la seconda avrebbe realizzato i restanti tre Trattati, ricadenti in aree a giurisdizione italiana. Nel successivo accordo del 30 settembre 2008, le stesse società hanno definito in dettaglio i termini e le condizioni per l'avvio delle attività realizzative del tratto italiano da parte della soc. SNAM Rete Gas e le modalità di trasferimento, a suo favore, delle autorizzazioni e dei permessi che saranno ottenuti dalla soc. GALSI.

Al realizzarsi di tali condizioni la soc. SNAM Rete Gas sarà titolare della sezione italiana del progetto GALSI e, in quanto tale, ne sarà costruttore e gestore e stipulerà con gli utenti importatori i contratti di trasporto volti a consentire l'immissione nel sistema italiano dei quantitativi di gas algerino in corrispondenza del nuovo punto di entrata della Rete Nazionale dei Gasdotti ubicato a Porto Botte (provincia Cagliari).

Pertanto, non sussiste alcuna necessità da parte di GALSI di indire gare di appalto con soggetti diversi da quello che,

comunque, in base ai provvedimenti applicativi del decreto legislativo n. 164 del 2000, è il gestore della Rete Nazionale nella quale il progetto GALSI è inserito.

Ai fini della realizzazione della sezione italiana, SNAM Rete Gas provvederà, pertanto, ad affidare la costruzione dell'opera a fornitori secondo i principi di trasparenza, non discriminazione e imparzialità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ai sensi del sopra citato decreto, SNAM Rete Gas gestisce un proprio sistema di qualificazione recante le condizioni e i requisiti di partecipazione a gare per appalti con importo superiore alla soglia europea per la costruzione di infrastrutture di gas ad alta pressione.

Il sistema di qualificazione consente a tutte le imprese italiane ed europee, nel rispetto della normativa europea, l'avvio di un processo di qualificazione per l'inserimento nella Vendor List di SNAM Rete Gas.

Non si riscontra, inoltre, alcuna ipotizzata lesione della concorrenza, dato che, come indicato anche nella stessa interrogazione, la soc. SNAM Rete Gas si è già dotata degli opportuni sistemi di qualificazione in base ai quali selezionare le imprese che saranno aggiudicatrici dei lavori. Quanto precisato esclude qualsiasi discriminazione o arbitrarietà nel futuro affidamento dei lavori di costruzione.

Ne discende che le imprese sarde possono fare riferimento, come tutte le altre imprese italiane o europee, ai sistemi di qualificazione della SNAM Rete Gas e, per contro, sarebbe illegittima una imposizione di speciali clausole di salvaguardia e tutela a favore delle sole imprese sarde, come auspicato dagli interroganti.

Al riguardo, si fa presente che una clausola di tal tipo sarebbe distorsiva del mercato e in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti in quanto fondata su caratteristiche peculiari e territoriali.

In ogni caso, la soc. GALSI, in coordinamento con la soc. Sfir, ha già programmato degli incontri con le organizzazioni imprenditoriali sarde, da tenere entro il

mese di gennaio, per illustrare le opportunità derivanti dal progetto sia in fase realizzativa che di esercizio.

Per quanto riguarda, infine, la data di inizio dei lavori, si precisa che la VIA e il procedimento autorizzativo saranno completati nei primi mesi del 2010, e che la decisione finale di investimento dovrà essere presa entro lo stesso anno e che quindi è presumibile che nei primi mesi

del 2011 si potrà dare inizio ai lavori, con l'entrata in esercizio prevista nel 2014.

Circa la possibile posa di un cavo a fibre ottiche tra l'Algeria e l'Italia ai fini di telecomunicazioni, si precisa che tale ipotesi non fa parte del progetto in esame e che, comunque, la posa di tali infrastrutture viene normalmente effettuata utilizzando attrezzature diverse da quelli previsti per la realizzazione di un gasdotto.

ALLEGATO 5

5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante sulle vicende della società Equipolymers SpA e in particolare sul relativo Contratto di programma, si riscontra quanto segue.

Si precisa che, contrariamente a quanto riportato nel testo dell'interrogazione, « successivamente alla data del 17 settembre 2009 », nessuna somma è stata erogata, né impegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore della società menzionata.

Il saldo del contributo previsto dal Contratto di programma citato, infatti, potrà essere erogato solo e unicamente ove ne ricorrano le condizioni.

Queste, sono costituite oltre che dal rispetto degli impegni medesimi anche dal positivo esito delle verifiche di competenza dell'apposita Commissione di accertamento che, nel rispetto della normativa vigente, è stata nominata con decreto del 23 novembre 2009.

Necessita precisare, inoltre, che i compiti della suddetta Commissione sono quelli di verificare, per prima cosa il livello occupazionale salvaguardato, poi la funzionalità degli impianti realizzati e, infine, il livello di produzione raggiunto.

Il Ministero, pertanto, ha posto in essere le azioni dirette ad accertare e verificare il rispetto delle precitate condizioni ovvero, in caso contrario, i presupposti di un'eventuale revoca.

Va, infine, specificato che sia la normativa di riferimento (legge n. 488 del 1992 e Circolari attuative), sia il Contratto prevedono espressamente l'obbligo del mantenimento delle attività sovvenzionate per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione. Nella

fattispecie in esame, pertanto, dal 28 novembre 2008 al 27 novembre 2013, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Si rappresenta, infine, che in data 7 maggio 2010, sono state sottoposte all'attenzione del MSE le operazioni di carattere societario che interesseranno la Società « Equipolymers Srl ».

Tali operazioni sono finalizzate al trasferimento della proprietà a nuovi soggetti che garantiranno la prosecuzione dell'attività aziendale del sito di Ottana (NU) e la conseguente salvaguardia dell'interesse pubblico che ha condotto alla concessione di tali agevolazioni.

Tale trasferimento comporterà la costituzione di una newco (la « Ottana Polimeri Srl »), controllata al 100 per cento dalla « Equipolymers Srl » stessa, alla quale saranno conferiti gli asset, ivi compreso il personale, oggetto del programma d'investimento agevolato dal Contratto di programma in questione.

Con successiva operazione l'intero capitale sociale della newco sarà ceduto alle Società « Ottana Energia SpA » (controllata dalla Paolo Clivati Holding, operante nel settore energetico e proprietaria di una centrale elettrica in Ottana) e « Indorama » (secondo produttore mondiale di PET per capacità installata).

In proposito è stata acquisita specifica relazione della Banca incaricata che ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi al trasferimento del Contratto tenuto conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

1) presenza d'idonee capacità imprenditoriali e finanziarie in capo al gruppo di soggetti che subentreranno nella gestione dello stabilimento;

2) creazione di sinergie che potranno permettere, grazie alla riduzione dei costi

dell'energia e all'ingresso in un gruppo *leader* nel settore, il superamento delle cause che hanno condotto all'antieconomicità del sito di Ottana.

È stata, infine anche, verificata, la compatibilità delle suddette operazioni di carattere societario con l'articolato contrattuale, ed è stato, quindi, rilasciato in data 17 maggio 2010, apposito nulla osta alla realizzazione delle operazioni, fermo restando la necessità di acquisire la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

Il subentro della nuova proprietà, consentirà di mantenere in funzione l'impianto produttivo e ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa di riferimento (legge n. 488 del 1992, circolari attuative e norme contrattuali) che prevede espressamente l'obbligo del mantenimento delle attività per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in funzione.

La verifica di tale aspetto sarà in ogni caso oggetto di accertamento da parte di apposita Commissione nominata dal MSE.

In relazione, invece, agli ulteriori quesiti posti, si forniscono le seguenti informazioni.

In data 18 maggio scorso presso il MSE, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della Polimeri Europa (Gruppo ENI) e della Joint Venture Indorama-Ottana Energia, presente anche la Confindustria di Nuoro.

Tra le due Società è stata raggiunta un'intesa per la prosecuzione della fornitura di paraxilene, l'incontro ha consentito di verificare, inoltre, la disponibilità di Polimeri Europa a proseguire il confronto sui temi riguardanti la fornitura, lo stoccaggio e il trasporto di paraxilene nella prospettiva di utilizzo a piena capacità degli impianti di Ottana, e la disponibilità della Joint Venture Indorama-Ottana Energia di valutare le possibilità di fornitura di meta-xilene.

Le parti s'incontreranno nuovamente presso il medesimo Ministero, presumibilmente nei prossimi mesi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e del confronto sui temi citati.

ALLEGATO 6

**5-02835 Mattesini: Accesso dei cittadini italiani all'estero
alla programmazione RAI offerta via internet in Italia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti chiedono di verificare la possibilità di garantire il diritto di accesso alla programmazione in streaming dei canali RAI all'estero.

Al riguardo si segnala quanto segue.

Sul portale Rai.it sono disponibili i canali generalisti Rai, che possono essere fruiti in modalità streaming live.

Al fine di non violare i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti acquisiti dalla Rai da terzi, il simulcast (trasmissione simultanea su più canali) viene erogato con modalità che prevedono la geoprotezione.

In altri termini, non è possibile, per gli utenti fuori dall'Italia, accedere ai contenuti in simulcast.

Proprio per ovviare a tale inconveniente, la Rai rende disponibili le edizioni dei Tg e dei programmi di approfondimento giornalistico in modalità « on demand », senza geoprotezione e, pertanto, fruibili anche all'estero.

È bene precisare che, in concomitanza di eventi/manifestazioni di carattere sportivo internazionali e al fine di evitare violazioni di diritti di terzi, si rende necessario procedere alla geoprotezione anche dei contenuti on demand, in particolare dei Tg che contengono immagini degli eventi o delle manifestazioni di cui la Rai non detiene i diritti per la diffusione all'estero.

Si fa presente comunque che nel nuovo contratto di servizio 2010-2012, attualmente allo studio della Commissione Parlamentare di Vigilanza, è previsto, in linea generale, un impegno da parte di Rai a

mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero, mediante un'adeguata programmazione che consenta di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale.

Sul tema della diffusione dell'offerta all'estero, il Contratto di Servizio citato richiede alla Rai di « adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire informa gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite... ».

La versione finale del testo contrattuale potrebbe, quindi, recepire – in coerenza con i contenuti del parere della Commissione – uno specifico impegno della Rai a mettere in campo tutte le tecnologie utili per garantire una più puntuale fruizione dei programmi delle reti generaliste da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si evidenzia, in conclusione, che nell'ambito dei lavori che verranno condotti dall'apposita Commissione Paritetica, di cui all'articolo 27 del nuovo contratto di servizio, saranno definite le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel contratto stesso ed in tale ambito non si mancherà di porre la massima attenzione alla tutela degli italiani residenti all'estero, al fine di consentire loro le medesime condizioni di fruizione delle modalità di accesso al mezzo televisivo, pur garantendo, come già detto, i diritti di proprietà intellettuale in essere.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	138
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1992 Binetti</i>)	134
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici » (<i>Deliberazione</i>)	134
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani: Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), della Società italiana di psichiatria (SIP), del Collegio dei clinici-professori in psichiatria, del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, dell'Associazione italiana di psicologia (AIP) e della società italiana di psicologia (SIPs)	137
<i>ERRATA CORRIGE</i>	137

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIO.

La seduta comincia alle 10.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché

norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, accogliendo l'invito formulato dal presidente

Palumbo nella seduta di ieri, riformula la sua proposta di parere favorevole, già presentata nella seduta di ieri, trasformando l'osservazione in una premessa (vedi allegato).

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, ove possibile, sarebbe utile valutare il mantenimento dell'osservazione contenuta nella formulazione originaria della proposta di parere del relatore.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, precisa che, come chiarito dal presidente Palumbo nella seduta di ieri, il testo della Convenzione in titolo non può essere in alcun modo modificato e, comunque, la disciplina del permesso di soggiorno rientra nell'ambito di competenza della I Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che la II Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI.

La seduta comincia alle 10.25.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1992 Binetti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2008.

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che, in data 26 gennaio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 1992 Binetti: « Disposizioni per rafforzare l'assistenza dei pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza cronici ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge n. 412 Di Virgilio, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici ».

(*Deliberazione*).

Carlo CICCIOLOI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Sulla base di quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 maggio scorso, essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva secondo il seguente programma:

PROGRAMMA PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI SPECIALI UNITÀ DI ACCOGLIENZA PERMANENTE PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI CEREBROLESII CRONICI

In relazione alle proposte di legge in materia di istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesii cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti), di cui è in corso l'esame in sede referente, la XII Commissione si propone di acquisire elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nelle medesime, mediante lo svolgimento di un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, volta a raccogliere dati sul numero di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti in stato vegetativo e da pazienti in stato di coscienza minima, sulle caratteristiche cliniche di questi soggetti e sulle motivazioni che ne determinano il ricovero in reparti di terapia intensiva.

Tali dati costituiscono, infatti, una premessa indispensabile per realizzare gli interventi strutturali ed organizzativi necessari all'istituzione di speciali unità di accoglienza permanente, che è oggetto delle citate proposte di legge.

Nell'ambito di tale indagine conoscitiva, la Commissione si propone di procedere allo svolgimento delle audizioni dei seguenti soggetti:

Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, terapia intensiva (SIAARTI) – Presidente Prof. Vito Aldo Peduto;

GiViTi (Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva);

GISCAR (Gruppo italiano per lo studio delle gravi cerebrolesioni acquisite e di riabilitazione);

Prof. Renato Avesani, Coordinatore nazionale Simfer per gravi cerebrolesii e responsabile unità per stati vegetativi – Ospedale Sacro Cuore – Negrar (VR)

Prof. Placido Bramanti, Direttore del Centro studi neurolesi – Università di Messina;

Dott. Tommaso Ciacca, Anestesista Rianimatore – Associazione Luca Coscioni per la libertà scientifica;

Prof. Giuliano Dolce – Direttore scientifico Istituto « S. Anna » di Crotone;

Dott. Massimo Fini, Direttore scientifico IRCCS San Raffaele di Roma;

Prof. Gian Luigi Gigli – Direttore S.O.C. Neurologia e Neurofisiopatologia A.O. « Santa Maria della Misericordia » di Udine;

Prof. Giovanni Guizzetti – Responsabile dell'Unità per Stati Vegetativi – Centro « Don Orione » di Bergamo;

Dott. Mario Iannotti – Primario anestesista della ASL Salerno 1 e presidente associazione ARIARP (rianimatori associati per il rispetto della persona);

Dott.ssa Ornella Piazza, Professore aggregato presso il Dipartimento di anestesia e rianimazione, Università degli Studi di Napoli « Federico II » di Napoli;

Prof. Rodolfo Proietti – Direttore unità semplice di terapia di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università Cattolica Policlinico « A. Gemelli » di Roma;

Dott. Fabrizio Racca, Dirigente medico responsabile ventilazione non invasiva – Ospedale « San Giovanni Battista di Torino-Molinette » di Torino;

Prof. Paolo Maria Rossini, Ordinario di Clinica neurologica – Università Campus Biomedico di Roma

Prof. Nino Stocchetti – Direttore della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, Università degli Studi di Milano – Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli – Regina Elena;

Associazione « Risveglio »;

Associazione Onlus « Gli Amici di Eleonora »;

Associazione « Gli Amici di Luca De Nigris ».

Durata dell'indagine: l'indagine conoscitiva sarà conclusa entro la fine del mese di luglio 2010.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), premesso di concordare sull'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva, decisa in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea l'esigenza di tenere conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza Stato-regioni, sulla base della documentazione elaborata dalla commissione ministeriale nel corso della XIV e della presente legislatura.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di concordare con il collega Di Virgilio, attese le rilevanti competenze regionali in materia in seguito alla riforma del Titolo quinto della seconda parte della Costituzione, approvata in modo frettoloso e superficiale dall'allora maggioranza di centrosinistra. Vi è il rischio, infatti, che le conclusioni della stessa indagine conoscitiva, che la Commissione si accinge a deliberare, siano vanificate dall'adozione di un provvedimento in sede di Conferenza Stato-regioni. Per queste ragioni, ritiene che sarebbe opportuno aggiungere il presidente della Conferenza delle regioni, che sarà eletto a breve, all'elenco dei soggetti da ascoltare nell'ambito dell'indagine.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che l'indagine conoscitiva deliberata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha lo scopo di fornire alla Commissione un quadro dettagliato della situazione attuale in materia di assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici, con particolare riferimento all'improprio utilizzo, a tal fine, delle strutture di terapia intensiva e rianimazione per pazienti acuti. In questo contesto, sarà certamente possibile verificare la necessità di un intervento normativo con legge statale.

Laura MOLTENI (LNP), stante la modifica del Titolo V, articolo 117, ritiene importante che siano auditi gli assessori regionali e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, e che si tenga conto del loro parere, ricordando, tra l'altro, che la Corte costituzionale ha riconosciuto, sin dalle sentenze n. 510 del 2002 e n. 328 del 2006 che, per quanto concerne l'organizzazione sanitaria, le regioni potrebbero adottare una propria disciplina, anche sostitutiva di quella statale. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore statale di stabilire più elevati livelli essenziali di assistenza e i principi generali in materia di legislazione sanitaria.

Paola BINETTI (UdC) dichiara di apprezzare il richiamo del collega Di Virgilio alla necessità, per il Parlamento, di limitare i propri interventi normativi, nella materia oggetto delle proposte di legge in esame, alla definizione di principi fondamentali, per non invadere l'ambito di competenza regionale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di concordare con la proposta del collega Barani, di aggiungere il futuro presidente della Conferenza delle regioni all'elenco dei soggetti da ascoltare nell'ambito dell'indagine.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che la Commissione è oggi convocata esclusivamente per la deliberazione dell'indagine conoscitiva, secondo il

programma stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che la collega Laura Molteni abbia in parte frainteso l'intervento dell'onorevole Barani, il quale ha semplicemente richiamato la necessità di rispettare scrupolosamente l'ambito di competenza regionale nel prosieguo dell'esame del provvedimento, al termine dell'indagine conoscitiva. Concorda, quindi, sull'opportunità dell'indagine conoscitiva, atteso che i fenomeni richiamati dal presidente Palumbo sono purtroppo assai diffusi in diverse regioni italiane, soprattutto centro-meridionali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi per i preziosi contributi forniti. Ritiene che i suggerimenti emersi dalla discussione possano, in una fase successiva, essere presi in considerazione da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di disporre eventuali integrazioni al programma, sulle quali sarà naturalmente necessario acquisire nuovamente l'intesa del Presidente della Camera dei deputati.

La Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma illustrato dal presidente.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'esigenza di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di adottare interventi a favore delle numerose case-famiglia, che versano in gravi difficoltà per carenza di risorse finanziarie. In proposito, stigmatizza la difficoltà, per il Parlamento, di individuare, all'interno del Governo, un referente in materia, a causa del mancato conferimento della relativa delega a un sottosegretario da parte del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita la collega Mussolini a valutare l'opportunità di presentare una risoluzione sulla problematica da lei evidenziata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 20 maggio 2010.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Cicciolelli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani: Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), della Società italiana di psichiatria (SIP), del Collegio dei clinici-professori in psichiatria, del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, dell'Associazione italiana di psicologia (AIP) e della società italiana di psicologia (SIPs).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nei *Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 325 del 18 maggio 2010, a pagina 272, prima colonna, quindicesima riga, e n. 326 del 19 maggio 2010, a pagina 284, prima colonna, ventiduesima riga, le parole: « articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 3 ».

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3402 Governo, approvato dal Senato: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento »;

premesso che, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, è necessario evidenziare che il permesso di soggiorno previsto dalla Convenzione do-

vrebbe essere assimilato a quello previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di evitare che tale diritto possa essere interpretato in maniera estensiva senza la garanzia di un adeguato sistema di controlli atto a certificare la veridicità e la sussistenza dei presupposti necessari per poter richiedere la temporanea regolarizzazione dello straniero,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'ambasciatore Giancarlo Aragona	139
Comunicazioni del Presidente	139
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	139
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2010	139

Giovedì 20 maggio 2010. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'ambasciatore Giancarlo Aragona.

Il Comitato procede all'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'ambasciatore Giancarlo ARAGONA, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), il senatore RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali, nonché su altre questioni concernenti la documentazione pervenuta, intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori CAFORIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e QUAGLIARIELLO (PdL) e i deputati CICHITTO (PdL) e ROSATO (PD).

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini.

Il Comitato procede al seguito dell'audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini, il quale svolge una relazione e risponde ai quesiti posti nella precedente seduta. Intervengono per porre ulteriori domande il presidente D'ALEMA (PD), i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI) e i deputati CICHITTO (PdL), PASTORE (LNP) e ROSATO (PD).

Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2010.

Il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD) riferiscono sull'argomento in titolo.

Il presidente D'ALEMA (PD), prendendo atto dell'orientamento del Comitato, dichiara concluso l'esame.

La seduta termina alle 16.40.

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	31
INTERROGAZIONI:	
5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato	11
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	67
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	12
AVVERTENZA	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:	
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	68
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	80
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	79

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti, in vista della conclusione della Revisione Periodica Universale cui è sottoposta l'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	84
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	85
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. Nuovo testo C. 2079 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	86
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	97

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	98
ERRATA CORRIGE	100

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
SEDE REFERENTE:	
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	101
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti del relatore</i>)	103

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), dell'Istituto storico italiano per il medioevo (ISIME), del Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM) e della Fondazione Ezio Franceschini (FEF), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	112

SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	113
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	108

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, di organizzazioni sindacali e associazioni di docenti e di genitori, e di esperti del settore, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205)	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128 Meta (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma</i>)	117

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-01258 Zazzera: Ingerenze della criminalità organizzata nella diffusione degli impianti eolici in Puglia e in Sicilia	118
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-01931 Fluvi: Attuazione dell'impegno legislativo a favore dei gestori della rete carburanti ...	119
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-02509 Viola: Continuità produttiva dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia	119
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	125
5-02166 Pili: Realizzazione della sezione italiana del gasdotto dall'Algeria all'Italia, via Sardegna	119
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-02180 Murgia: Continuità produttiva dello stabilimento della società Equipolymers sito nel comune di Ottana	119
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	130
5-02430 Fava: Piano industriale dell'azienda Contifibre di Casaloldo in provincia di Mantova .	120
5-02835 Mattesini: Accesso dei cittadini italiani all'estero alla programmazione RAI offerta via internet in Italia	120
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	132

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	138
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	134

SEDE REFERENTE:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1992 Binetti</i>)	134
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici » (<i>Deliberazione</i>)	134
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani: Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), della Società italiana di psichiatria (SIP), del Collegio dei clinici-professori in psichiatria, del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, dell'Associazione italiana di psicologia (AIP) e della società italiana di psicologia (SIPs)	137
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	137
-----------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'ambasciatore Giancarlo Aragona	139
Comunicazioni del Presidente	139
Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), generale Adriano Santini	139
Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2010	139

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,00



16SMC0003280